



Geraldina Boni*, Manuel Ganarin, Alberto Tomer*****

(*professoressa ordinaria di Diritto ecclesiastico e canonico, **professore associato di Diritto ecclesiastico e canonico, e ***ricercatore in tenure track di Diritto ecclesiastico e canonico nell'Università di Bologna *Alma Mater Studiorum*, Dipartimento di Scienze giuridiche)

**L'importanza del principio *iura novit curia*
nello Stato della Città del Vaticano******

*The relevance of the iura novit curia principle
in the Vatican City State*****

ABSTRACT: The Vatican legal system is well known for its peculiar features, which are unknown to any other State legal system and which make it necessary - also and above all in the administration of justice - to have a full mastery, first and foremost, of its close relationship with canon law and the implications that derive from it: without, at the same time, conflating levels that are distinct in themselves. The same can be said of the factors that have led the State across the Tiber to become increasingly integrated - albeit with its ineliminable specificities - into the international context. Starting from the most recent developments in Vatican justice in relation to one of the cases that has attracted the greatest attention of commentators worldwide in recent years, the essay aims to highlight how the correct framing of such issues is far from being the result of mere academic punctiliousness, but rather constitutes a basic and indispensable necessity, particularly for those who operate within the Vatican judicial system.

**** Contributo sottoposto a valutazione dei pari - Peer-reviewed paper.

Questo lavoro nasce come commento alla *Memoria di replica* depositata dall'Ufficio del promotore di giustizia vaticano nell'ambito del proc. 26/23 R.G.P. e datata 28 novembre 2025, nella quale vengono altresì criticate posizioni da noi assunte in scritti precedenti: il documento è stato messo a nostra disposizione dagli Avvocati Fabio Viglione e Maria Concetta Marzo, chiedendoci di esprimere un parere circa la fondatezza delle argomentazioni in esso formulate. I profili qui trattati, come già avvenuto nelle nostre pubblicazioni anteriori in materia e come si renderà evidente anche nel presente testo, riguardano in via esclusiva questioni di diritto.

© The Author(s)

Submitted: 10.01.2026 – Approved: 25.01.2026 – Published: 02.02.2026

DOI: <https://doi.org/10.54103/1971-8543/30781>



ABSTRACT: L'ordinamento vaticano si caratterizza, come noto, per peculiarità sconosciute a qualsiasi altro sistema giuridico statuale, le quali impongono - anche e soprattutto nell'esercizio dell'amministrazione della giustizia - l'esigenza di padroneggiare pienamente, *in primis*, il suo stretto legame con il diritto canonico e le implicazioni che ne derivano: senza per questo, al contempo, sovrapporre però piani di per sé distinti. Lo stesso può dirsi anche dei fattori che hanno portato lo Stato d'Oltretevere a inserirsi in maniera sempre più integrata - pur con le sue ineliminabili specificità - nel contesto internazionale. Prendendo spunto dai più recenti sviluppi conosciuti dalla giustizia vaticana in relazione a uno dei casi che maggiormente ha attirato l'attenzione dei commentatori di tutto il mondo negli ultimi anni, il presente contributo si propone di evidenziare come il corretto inquadramento di simili profili sia tutt'altro che il frutto di un mero puntiglio accademico, costituendo bensì una necessità basilare e imprevedibile segnatamente per chi opera all'interno dell'ordinamento giudiziario vaticano.

PAROLE-CHIAVE: Vatican Legal System, Office of the Promoter of Justice, Vatican Criminal Proceedings, Canon Law, Vatican Jurisdiction. Ordinamento vaticano, Ufficio del promotore di giustizia, Processo penale vaticano, Diritto canonico, Giurisdizione vaticana.

SOMMARIO: 1. Un intento limitato ma pressante - 2. Ebbene sì, "una dottrina disinteressata" - 3. Un novello giurisdizionalismo nello Stato della Città del Vaticano - 4. Ancora, rapidamente, su ordinamento vaticano, diritto europeo e dimensione sovranazionale - 5. Marchiane inconsapevolenze canonistiche che compromettono la retta comprensione del diritto vaticano - 6. Dalle smagliature allo squarcio finale: l'abbaglio macroscopico nell'identificazione della giurisdizione vaticana.

1 - Un intento limitato ma pressante

Tutto quanto poteva essere rilevato sotto il profilo squisitamente giuridico in ordine al 'processo del secolo' nello Stato della Città del Vaticano ritengiamo di averlo già sufficientemente sviluppato in un parere che, poi aggiornato, è diventato una pubblicazione monografica¹: ci eravamo pertanto ripromessi di non intervenire più al proposito. Non

¹ Cfr. G. BONI, M. GANARIN, A. TOMER, *Il 'processo del secolo' in Vaticano e le violazioni del diritto*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://riviste.unimi.it/index.php/statoechiese>), n. 5 del 2024, pp. 1-135; IID., *Il «processo Becciu». Un'analisi critica*, Marietti1820, Bologna, 2025, pp. 256.



una parola di quelle che abbiamo speso per registrare i plurimi e pesanti cedimenti che diritti fondamentali innervati nello *ius naturale* hanno subito nel corso di questo procedimento è stata scalfita: né, purtroppo, può essere mitigata. Dunque *de hoc satis*.

Tuttavia, alcune brevi note di risposta alla *Memoria di replica* dell’Ufficio del promotore di giustizia datata 28 novembre 2025² s’impongono imperiosamente: in essa, del resto, siamo stati apertamente - anche se non per nome - chiamati in causa, rimproverandoci - con un’inflessione poi che voleva essere di pungente sarcasmo - un difetto di obiettività e imparzialità. E tuttavia tali note s’impongono non tanto *ad ulciscendam iniuriam*, ciò che sarebbe invero risibile, ma per le stesse identiche ragioni per le quali ci siamo “compiaciut[i]” - questo il termine volutamente sprezzante adoperato nella *Memoria* (p. 4) - di occuparci della questione, con dispendio di tempo e di energie: ragioni, queste sì, per nulla risibili, come crediamo rivelerà anche la lettura del presente scritto. Infatti dalle contestazioni avanzate da parte dell’Ufficio del promotore di giustizia - anche laddove, come sul *Prima Sedes a nemine iudicatur*, non si distanziano da quanto da noi perorato, oppugnando sul punto alcune incaute posizioni assunte da certe difese - trapela un’inemendabile insipienza giuridica nutrita da patente inconsapevolezza sia dell’ordinamento vaticano sia di quello canonico, che ne costituisce la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo³: perpetuando ed enfatizzando ancora una

² Il testo in parola è stato presentato in previsione della pronuncia della Corte d’appello: il suo intento è illustrato in apertura dalla *Memoria* stessa, la quale spiega che essa «in conformità a quanto disposto dall’ordinanza pronunciata dall’Ecc.ma Corte in data 6-10-2025, è dedicata a replicare alle deduzioni relative alle eccezioni “*pregiudiziali*” rinvenute nelle memorie illustrate depositate dalle difese degli imputati alla scadenza del primo termine assegnato», gravitanti per buona parte intorno alla «supposta violazione dei principi del *giusto processo*» consumatasi in occasione del primo grado di giudizio. Il documento dell’Ufficio del promotore di giustizia intenderebbe così «fornire una risposta complessiva e sistematica a tutte le questioni sollevate», procedendo a «una disamina congiunta dei vari temi evocati dalle difese, indipendentemente da chi e in quali sede li abbia sollevati» (p. 2).

³ “L’ordinamento giuridico vaticano riconosce nell’ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo”: **BENEDETTO XVI**, *Legge 1° ottobre 2008, n. LXXI sulle fonti del diritto vaticano*, art. 1, primo capoverso, in *Acta Apostolicae Sedis Suppl.*, LXXIX (2008), p. 65 ss. Si rinvia al riguardo, per tutti, alle considerazioni di **J.I. ARRIETA**, *CORSO DI DIRITTO VATICANO*, 2^a ed. riveduta e ampliata, Edusc, Roma, 2022, p. 175, secondo il quale «il termine “riconoscere” [...] esprime già un rapporto di ineluttabilità tra lo Stato e il diritto canonico [...]», riconoscendolo come



volta quel preoccupante difetto di conoscenza appropriata della *substantia* di tali diritti che ha contraddistinto una parte non secondaria della conduzione di questo processo, inficiandolo *funditus*. Insomma, il pericolo per la giustizia vaticana è grande e non si può rimanere silenti. Si tratterà, però, lo ripetiamo, di una contestazione estremamente sintetica e per punti, sempre senza alcuno straripamento sul merito (accuse, prove, contenuti di deposizioni, discussioni, ecc.), corredata poi di richiami bibliografici scarni e concentrata soltanto su questioni afferenti, per così dire, alla *scientia minima* del diritto. Rinviamo per approfondimenti al nostro volume e a tutte le considerazioni ivi svolte, completate per converso in quella sede di abbondanti e pertinenti riferimenti normativi, giurisprudenziali e dottrinali, che in nessun modo risultano corrose né intaccate: tanto meno dalla *Memoria* e dalle sue discutibili elucubrazioni giuridiche.

2 - Ebbene sì, “una dottrina disinteressata”

Muoviamo anzitutto dalla critica che sicuramente i promotori rivolgono al nostro parere, laddove appunto, a p. 4, si menziona

“una non sempre obiettiva ed imparziale dottrina che, in questi ultimi tempi, senza oltretutto conoscere gli atti del processo e non certo disinteressata (se non altro, ma non solo, per aver scritto sull’argomento in quanto incaricata da taluno degli imputati), si è compiaciuta di scrivere intorno alle garanzie processuali assicurate dalle leggi dello Stato”.

E in effetti, a p. 236 del nostro libro qualifichiamo testualmente la nostra come “disinteressata riflessione dottrinale” alla quale ci auguriamo il pastore della Chiesa universale e sovrano dello Stato della Città del Vaticano guardi per adottare quei cambiamenti di rotta che sono impellenti: una voce interessata soltanto al bene comune, ma disinteressata e non coinvolta in alcun modo con la vertenza giudiziaria e i suoi protagonisti (che non conosciamo neppure di persona).

una necessaria esigenza della sua configurazione sociale, come in verità accade». Inoltre, la rilevanza del diritto della Chiesa sul piano dell’interpretazione tutela “l’identità del sistema, sicché il dovere di osservare tale criterio interpretativo rappresenta, anche, un chiaro limite per il legislatore dello Stato, costretto a seguire in materia l’indirizzo segnato dal diritto canonico” (*ivi*, p. 179).



Invero, malgrado l'insinuazione dei promotori che operassimo su commissione pagata di taluni imputati, abbiamo accettato il compito e l'abbiamo svolto unicamente, come più volte esternato, al solo fine della restaurazione della giustizia infranta: neppure un euro è stato preteso e ricevuto per quella che abbiamo stimato, in questo caso peculiare, una nostra indeponibile responsabilità come canonisti e come giuristi, nonché per onorare la memoria dei Professori Giuseppe Dalla Torre e Piero Antonio Bonnet, già giudici di altissimo calibro presso il Tribunale vaticano. È evidente come questo atteggiamento possa risultare incomprensibile a chi non si è peritato di veder lautamente incrementato il proprio trattamento economico e di quiescenza, oltre a ottenere un coacervo di ulteriori e pregnanti garanzie (di cui in precedenza non si avvalevano in alcun modo i giudici vaticani, come i due autorevolissimi appena ricordati) in prossimità dell'emanazione della sentenza di primo grado, immediatamente prima e poco dopo⁴. In particolare, attraverso delle norme, sciaguratamente suggerite al supremo legislatore poiché censurabili sotto diversi profili, cui abbiamo rivolto una serrata critica⁵ non solo quanto alla loro confezione giuridica, ma anche per l'infelice scelta del tempo della promulgazione: con un'intempestiva sincronia che, tra l'altro, ha messo in crisi quella 'parvenza di indipendenza' su cui insiste a più riprese anche la giurisprudenza della Corte di Strasburgo per identificare il prototipo di tribunale su cui i cittadini possono fare affidamento senza apprensioni di sorta⁶. Rinviamo alle nostre riflessioni al riguardo, solo ribadendo in questa sede: no, noi, invece, siamo e

⁴ Cfr. FRANCESCO, *Legge 4 dicembre 2023, n. DCXXVI, recante disposizioni per la dignità professionale e il trattamento economico dei magistrati ordinari del Tribunale e dell'Ufficio del Promotore di giustizia dello Stato della Città del Vaticano*, in *Acta Apostolicae Sedis*, CXVI (2024), pp. 1-5; ID., *Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco recante modifiche alla legge sull'ordinamento giudiziario, alla legge recante disposizioni per la dignità professionale e il trattamento economico dei magistrati ordinari del Tribunale e dell'Ufficio del Promotore di giustizia e al Regolamento Generale del Fondo Pensioni*, 27 marzo 2024, in *L'Osservatore Romano*, 19 aprile 2024, p. 7 (e in *Acta Apostolicae Sedis*, CXVI [2024], pp. 535-539).

⁵ Si veda anche G. BONI, M. GANARIN, A. TOMER, *Qualche 'aggiustamento' alla disciplina dei magistrati vaticani. Criticità della Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco recante modifiche alla Legge sull'ordinamento giudiziario, alla Legge recante disposizioni per la dignità professionale e il trattamento economico dei magistrati ordinari del Tribunale e dell'Ufficio del Promotore di giustizia e al Regolamento Generale del Fondo Pensioni del 27 marzo 2024*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 9 del 2024, p. 1 ss.

⁶ Cfr. G. BONI, M. GANARIN, A. TOMER, *Il «processo Becciu»*, cit., p. 147 ss.



rimaniamo disinteressati. E ci teniamo a farlo sapere, anche e soprattutto al romano pontefice, edotto delle cifre astronomiche dilapidate in questo processo.

Quanto agli atti processuali, essi ci erano invero ampiamente noti, ma, come enunciato in premessa, abbiamo deliberatamente fatto esclusivo riferimento alle questioni di puro diritto, proprio come si conviene a una dottrina disinteressata⁷. Questioni, purtroppo, molteplici e oltremodo gravi, sulle quali ci siamo largamente intrattenuti con rilievi precisi e analitici: ai quali non si replica in alcun modo nella *Memoria*. Sarebbe stato quanto mai necessario, invece, che l’Ufficio del promotore di giustizia spiegasse esaurientemente, ad esempio, se le ultime leggi vaticane, specie quelle che hanno riformato la legge n. CCCLI⁸ sull’ordinamento giudiziario in curiosa concomitanza con il procedimento di cui ci si occupa e sul quale hanno immancabilmente proiettato un fascio di effetti⁹, abbiano davvero preservato il sistema vaticano di garanzie processuali che era stato in precedenza sapientemente edificato: o, piuttosto, abbiano inciso in misura determinante proprio sulla conduzione e l’esito del processo di cui si difende ancora con accanimento, ma invano, l’integrità giuridica. Critiche generiche del tipo di quelle avanzate nella *Replica*, che non confutano in alcun modo le obiezioni circostanziate da noi delineate,

⁷ È quanto, d’altronde, segnalavamo già nell’*Annotazione preliminare* del volume appena richiamato: “Non ci si inoltrerà in alcun modo in questioni sul merito delle accuse [...]. Le ragioni di diritto sviluppate, tuttavia, presuppongono e si basano sugli atti processuali, come non può non essere: arrivando a conclusioni che inficiano radicalmente la validità di questo processo” (**G. BONI, M. GANARIN, A. TOMER**, *Il «processo Becciu». Un’analisi critica*, cit., pp. 7-8).

⁸ Cfr. **FRANCESCO**, *Legge 16 marzo 2020, n. CCCLI sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano*, in *Acta Apostolicae Sedis Suppl.*, XCI (2020), pp. 57-68; **ID.**, *Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» recante modifiche in materia di giustizia*, 8 febbraio 2021, in *L’Osservatore Romano*, 8 febbraio 2021, p. 8 (e in *Acta Apostolicae Sedis*, CXIII [2021], pp. 265-268); **ID.**, *Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» recante modifiche in tema di competenza degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano*, 30 aprile 2021, in *L’Osservatore Romano*, 30 aprile 2021, p. 6 (e in *Acta Apostolicae Sedis*, CXIII [2021], pp. 445-446); **ID.**, *Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» recante modifiche alla normativa penale e all’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano*, 12 aprile 2023, in *L’Osservatore Romano*, 12 aprile 2023, p. 8 (e in *Acta Apostolicae Sedis*, CXV [2023], pp. 479-483); **ID.**, *Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco recante modifiche alla legge sull’ordinamento giudiziario, alla legge recante disposizioni per la dignità*, 27 marzo 2024, cit.

⁹ Cfr. **G. BONI, M. GANARIN, A. TOMER**, *Il «processo Becciu»*, cit., p. 116 ss.

dimostrano, e lo diciamo senza remore, solo l'incapacità argomentativa e l'approssimazione di chi le solleva: che ora si manifesta in tutta la sua gravità e va denunciata senza scrupoli.

A proposito poi di remore: un appunto, *per incidens*, meritano anche i toni usati e l'eloquio adoperato dalla *Memoria*, aggressivo e livoroso, non esente dall'irrisione dei patroni attraverso epiteti irrispettosi. Un fraseggio magari consueto e non 'scandaloso' negli scambi di opinione tra studiosi, e che anzi solitamente la dottrina si concede talvolta per vivacizzare ed 'elettrizzare' le proprie dispute, indulgendo a un irriverente dileggio reciproco: ma che noi abbiamo trovato davvero poco consono al senso istituzionale doveroso in chi ricopre un ruolo nell'Ufficio del promotore di giustizia nello Stato della Città del Vaticano. Il quale, peraltro, pare innegabilmente echeggiare cadenze già note perché ascoltate reiteratamente, sempre con disagio, in primo grado: e questo, al di là di ogni conveniente *bon ton* istituzionale, conferma purtroppo in via di fatto le criticità insite specialmente nel *Motu Proprio* dell'8 febbraio 2021, col quale si sono ascritti e integrati tutti i 'pubblici ministeri vaticani' presso l'Ufficio del promotore di giustizia del Tribunale¹⁰.

Già avevamo osservato infatti, sulla scorta di attenta dottrina cui oggi si somma il conforto di un folgorante parere sinora inedito del Professor Dalla Torre di netta contrarietà a tale riforma¹¹, come con questo accorpamento si fosse arrecata una lesione non irrisiona ai principi di imparzialità e indipendenza che pure dovrebbero connotare l'Ufficio

¹⁰ Cfr. FRANCESCO, *Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» recante modifiche in materia di giustizia*, 8 febbraio 2021, cit.

¹¹ Cfr. quanto riporta M. CARNÌ, *Note storiche sul Promotore di giustizia presso la Corte di Cassazione vaticana*, in *Jus-Online*, XI (2025), 5, p. 147, con riguardo a "G. Dalla Torre, *Parere sui Progetti di Legge n. 1 e n. 2 che approvano l'ordinamento giudiziario dello SCV, [inedito, copia in mio possesso]*, inviato all'Assessore della Segreteria di Stato il 5 febbraio 2020, § 2.7": "si ritiene inopportuno l'accorpamento di tutte le funzioni della pubblica accusa in un ufficio unico per tutti i gradi di giurisdizione, per la considerazione del fatto che in questo modo può sostanzialmente venire meno la fisiologica ed utilissima dialettica tra uffici del promotore dei vari gradi. È accaduto in passato che il promotore di giustizia presso la corte di appello, nell'inerzia di quello del tribunale, appellasse una decisione o viceversa. Questa dialettica, essenziale ai fini della garanzia del perseguitamento della verità vera (non solo processuale), sarebbe compromessa in un ufficio unico nel quale è difficile pensare che un magistrato ordinario si discosti dall'orientamento precedentemente assunto dal capo dell'ufficio o da altro magistrato del medesimo ufficio".



de quo, azzerando quella fisiologica dialettica tra promotori dei diversi gradi importantissima se non indispensabile per il conseguimento della verità. Nella previsione che sia alquanto “difficile pensare che un magistrato ordinario si discosti dall’orientamento precedentemente assunto dal capo dell’ufficio o da altro magistrato del medesimo ufficio”¹², avevamo preconizzato come non fosse da escludersi che il promotore di giustizia del Tribunale impartisse direttive ai promotori di giustizia aggiunti o applicati partecipanti al giudizio d’appello: influenzandoli o privandoli della libertà di esprimere il proprio punto di vista, anche discordante o frontalmente contrario rispetto alla posizione abbracciata in precedenza dalla ‘parte pubblica’. In altri termini, avevamo pronosticato il palpabile pericolo che l’impianto accusatorio rischiasse di essere pedissequamente omologato e appiattito sulle tesi sostenute in prima istanza dal promotore di giustizia, con evidente pregiudizio degli imputati, esposti a un pervicace e pertinace *fumus persecutionis* che trascuri e stravolga, appunto, la ricerca della verità sostanziale¹³. Un’unificazione (e uniformazione), pertanto, davvero insoddisfacente se non deplorevole che, tra l’altro, s’è innestata nei procedimenti penali pendenti in virtù di riforme strutturali sopravvenute, integrando l’indizio che il legislatore abbia voluto entrarvi ‘a gamba tesa’ per condizionarne il risultato finale. Purtroppo: *detto, fatto*. A corroborare, se mai ce ne fosse bisogno, che le critiche, pacate e soprattutto motivate, che abbiamo avanzato al legislatore vaticano e che dall’Ufficio del promotore di giustizia sono stigmatizzate come se non ne avessimo titolo e segnatamente bollate come ultronee, erano e sono tutte ben calzanti e pertinenti al processo in corso: procedimento che spesso, ne va dato atto *bon gré mal gré*, di quelle leggi è stato l’ - assai poco occulto - ‘insufflatore’, andando purtroppo a rompere quell’equilibrio che i saggi provvedimenti normativi anteriori, modellati da mani esperte ed equanimi, avevano instaurato nella giustizia vaticana.

3 - Un novello giurisdizionalismo nello Stato della Città del Vaticano

Va effettuata *in primis* una valutazione di carattere generale in ordine all’intera *Memoria* che, a nostro avviso, ne plasma intensamente il

¹² Così il parere di G. Dalla Torre appena citato.

¹³ Cfr. G. BONI, M. GANARIN, A. TOMER, *Il «processo Becciu»*, cit., pp. 125-129.

complessivo assetto argomentativo, deformandolo irreversibilmente. Da esso infatti, come anticipato, traspare in maniera potente un'estraneità di fondo alle dinamiche giuridiche proprie del diritto vaticano e del diritto canonico, con i quali si dimostra di non avere familiarità.

Non solo Giuseppe Dalla Torre e Piero Antonio Bonnet¹⁴, ma qualunque canonista, anche alle prime armi, inorridirebbe dinanzi all'impostazione altresì riduttivamente normativista che contrassegna e intride intimamente tutti i ragionamenti dipanati: Hans Kelsen in persona sembra ergersi a faro orientativo nell'ermeneutica dei magistrati vaticani. Qualche esempio eclatante. Si pensi in primo luogo all'accentuazione esasperata che viene presentata del principio di tassatività delle nullità (pp. 5-7), secondo un approccio rigidamente positivista per il quale si mitizza e traguarda come 'oro colato' il codice di rito vaticano e il Legislatore (con la L maiuscola) italiano dell'epoca a cui esso risale - ma anche la "giurisprudenza italiana formatasi nel vigore del codice del 1930 (vale a dire in presenza di una base normativa più simile a quella contenuta nel codice del 1913)" (p. 7) -, ostentando per converso un'assoluta noncuranza delle irriducibili specificità dell'ordinamento giuridico dello Stato in cui i promotori di giustizia prestano il proprio servizio: e dunque un'incurabile sordità a quell'ordinamento canonico che ne è l'asse giuridico portante e al Legislatore (questo sì con la L maiuscola) che ne è al vertice, pure al di sopra del detentore del potere supremo.

Si mostra segnatamente di obliterare, per tacer d'altro, la 'meta-positività' del diritto divino, il quale non ha alcun bisogno, per essere vigente, di venire formalizzato dal legislatore umano. Tornando quasi i promotori, del tutto inopinatamente e con un eccentrico balzo temporale, alla teoria della *canonizatio* dello *ius divinum* di Vincenzo Del Giudice, elaborata infatti in un ben definito (e superato senza rimpianti) contesto storico-ideologico: da tempo rigettata coralmente e definitivamente archiviata dalla canonistica unanime quale aberrante negazione della sovraordinazione del diritto divino a quello umano, il quale nel primo rinviene il suo robusto ancoraggio e la sua genuina forza cogente. Ma non vogliamo entrare nei meandri di reminiscenze dottrinali troppo

¹⁴ I quali sono largamente citati nel nostro volume, avendoli ampiamente studiati e avendo non di rado collaborato con loro, anche e proprio nella stesura di testi sull'ordinamento vaticano: ci dicano i promotori dove e perché sarebbero citati "a non a proposito" (*sic*, p. 13, nota 9: sia detto incidentalmente, la sciatteria redazionale della *Memoria* è davvero fastidiosa).

erudite che potrebbero disorientare interlocutori che non siano canonisticamente ferrati. Va però ribadito l'ovvio a chi non ne pare consci: cioè che il diritto divino, anche in Vaticano, vige a prescindere da una formalizzazione del legislatore umano, e così gli atti che vulnerano tale diritto sono viziati irrimediabilmente anche in assenza di norme scritte che lo sanciscano *expressis verbis*. Pertanto, se di esso si tiene conto per dichiarare la nullità di atti o provvedimenti (ciò che peraltro noi non abbiamo mai rivendicato, come sa chi ha letto il nostro volume, con riguardo al processo *de quo*) oppure per postulare un intervento che restauri la giustizia violata (come invece plausibile nella vertenza in questione), non si creano certo costitutivamente nuove invalidità: semplicemente ci si limita a dichiarare le nullità non scritte, ma radicate appunto nel diritto divino, che non possono non pregiudicare, insieme alla sussistenza stessa di quello umano con il primo contrastante - il quale non è più, proprio per questo, corrispondente a *rationabilitas* -, tutto quanto compiuto non in ottemperanza a tale indisponibile tavola fondativa.

Quanto alla *rationabilitas*, consigliamo solo vivamente ai promotori di giustizia di non inerpicarsi in sentieri che si rivelerebbero alquanto impervi, avvalendosi poi dell'aiuto di una 'dottrina' contemporanea, questa sì (e non certo l'accreditato collega a cui la critica spudoratamente s'indirizza a p. 13) "inaffidabile" nelle sue (sparute e) tecnicamente deboli pubblicazioni che, in effetti, non le hanno risparmiato gogne accademiche del tutto preventivabili. Salvo notare come, a smentire che il valore della *rationabilitas* possa essere circoscritto al solo rapporto tra legge, effetti della legge e fine dell'ordinamento canonico, come azzardano i promotori, basta il richiamo all'allocuzione di Benedetto XVI alla Rota Romana del 21 gennaio 2012¹⁵: che forse, a perenne memento e monito, dovrebbe essere incorniciata e appesa alle pareti dell'Ufficio del promotore di giustizia.

Sempre in quest'ottica di cieco giuspositivismo di cui si rallegrerebbero Hart e la sua scuola, si arriva sorprendentemente ad assumere che i principi del giusto processo si sostanziano, in Vaticano, solamente nella "legge vigente dello Stato":

"Sono, pertanto, le singole garanzie previste dalla legge vigente nello Stato - e non quelle unilateralmente ipotizzate o rivendicate

¹⁵ Cfr. **BENEDETTO XVI**, *Allocuzione alla Rota Romana del 21 gennaio 2012*, in *Acta Apostolicae Sedis*, CIV (2012), pp. 105-106.



dagli imputati per le loro esigenze defensionali - a dare contenuto effettivo al principio, ed è ad esse che, allora, occorre fare riferimento al fine di verificare la legittimità del procedimento" (p. 8).

Esoriamo i promotori di giustizia, se non a consultare con maggiore assiduità qualche manuale di diritto canonico¹⁶, ad abbeverarsi al magistero dei romani pontefici al riguardo, specie quello di San Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI. Nei loro insegnamenti si ammaestra lucidamente e instancabilmente come nessun primato della legge possa valere nel diritto canonico e, quindi, nel diritto vaticano: anzi, la legge che violasse i principi di diritto divino attinenti al giusto processo non sarebbe che una *legis corruptio* priva di qualsivoglia effetto.

Un approccio così manifestamente distorto al sistema giuridico vaticano quale quello che si staglia dai postulati professati dai promotori di giustizia lascia davvero sconcertati, rivelando semmai in loro i medesimi difetti addebitati insolentemente ai difensori degli imputati: "presunzione e improvvisazione" (p. 3), nonché una dimestichezza maturata dai medesimi con l'avvocatura in Italia piuttosto che la confidenza con lo *ius Ecclesiae*. Quella stessa confidenza, invece, che sappiamo posseduta dai giudici della Corte d'appello, di cui hanno fornito copiosamente prova nella loro giurisprudenza¹⁷. Questi ultimi,

¹⁶ Visto che nella *Memoria* si richiama il professor Dalla Torre, cfr. **G. DALLA TORRE, G. BONI**, *Conoscere il diritto canonico*, Studium edizioni, Roma, ristampa 2009; **G. DALLA TORRE**, *Lezioni di diritto canonico*, 5^a ed., ristampa aggiornata al settembre 2025, a cura di G. BONI, P. CAVANA, Giappichelli, Torino, 2025.

¹⁷ Come, del resto, ha affermato il decano della Rota Romana e presidente della Corte d'appello vaticana, «il diritto canonico costituisce non solo un fattore che dà unità e continuità ad un ordinamento articolato e complesso quanto a sistema delle fonti normative, ma fornisce anche all'ordinamento vaticano valori e principi che ne garantiscono unità e coerenza /Si noti che dalla recente legge emanata da Papa Francesco il 16 marzo 2020 [cioè la legge n. CCCLI sull'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano *n.d.A.*] si desuma non solo la necessità di una buona conoscenza del diritto canonico, nell'interezza delle sue disposizioni normative, ma anche la necessità di una conoscenza ben più profonda ed interiorizzata, di una sensibilità formata da una lunga consuetudine con il diritto della Chiesa, che ne faccia raccogliere in definitiva quello "spirito", la cui percezione può sola garantire una interpretazione correttamente orientata»: **A. ARELLANO CEDILLO**, *La Corte di Appello dello Stato della Città del Vaticano*, in *Annali di diritto vaticano 2022. Atti del Convegno "Il diritto vaticano" nel decennale della fondazione della Scuola di Alta Formazione in Diritto Canonico, Ecclesiastico e Vaticano*, a cura di P. PAPANTI-PELLETIER, A. DIDDI, M. CARNÌ, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2023, pp. 38-39.



infatti, padroneggiano con disinvoltura i nessi ordinamentali sopra accennati, come dimostra eloquentemente anche la sentenza riportata nella *Memoria* stessa, in cui non si tentenna sulle conseguenze giuridiche derivanti dalla violazione del principio del *Prima Sedes a nemine iudicatur* (p. 13): il quale vige a prescindere dai canoni che i promotori di giustizia pedantemente, e del tutto pleonasticamente, invece riportano. Una sentenza peraltro, quella della Corte d'appello, sbalorditivamente citata nella *Replica*, benché sia diametralmente e irrimediabilmente antinomica rispetto a quanto poco prima proprio in essa si è asserito, laddove si pone con risolutezza l'accento sul principio di tassatività delle nullità rigorosamente ancorate alle puntuali previsioni della legge vaticana.

E che per converso sia proprio questo l'*habitus* ermeneutico, deviato e deviante, dei promotori lo comprova il loro complessivo discorrere; come quando si assume - con una stupefacente supponenza che farebbe sobbalzare Dalla Torre, il quale pure viene strattonato a sorreggere tesi che aborrirebbe -:

“al pari di ogni altro principio generale, quello dell’equo processo [...] per poter trovare concreta attuazione: /a) esige di esser tradotto in atto mediante la formulazione, da parte del singolo Legislatore, di specifiche norme positive che lo concretizzino, gli diano attuazione ed esecuzione, senza le quali quello stesso principio non potrebbe trovare materiale applicazione” (p. 16).

Parimenti, è del tutto inaccettabile concludere che la declinazione e la disciplina del giusto processo sono

“il frutto di una (*sic*) specifico giudizio di valore compiuta (*sic*) alla luce di una particolare direttiva etico-politica nella quale i legislatori hanno inteso collocarsi [...] ma non assurgono al rango di diritti fondamentali della persona, destinati a imporsi universalmente, né, a fortiori, possono essere riguardati quali espressioni del diritto divino al quale dovrebbe soggiacere anche la Suprema Autorità”:

perché, si continua,

“la normativa applicabile alle fattispecie che ci occupano e alla stregua della quale deve essere vagliata la legittimità del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale è quella, e solo quella, dettata dal codice di procedura penale e dalle altre norme vigenti nell’Ordinamento dello Stato” (p. 17: ma cfr. anche p. 15).

Francamente, sembra di sognare: mai ci si sarebbe aspettati che risuonassero, nelle aule di giustizia vaticane, assiomi così tritamente giuspositivistici, del tutto digiuni se non sprezzanti delle specificità



incancellabili, perché identitarie, del diritto del minuscolo Stato e, soprattutto, con esse drasticamente incompatibili.

Testimonianza ulteriore della distorsione di cui è indelebilmente impregnata la *Memoria* si ha anche allorché viene riprovato che gli appellanti

“da un lato, hanno omesso di considerare che le norme regolatrici del giusto processo non sono identificabili *ad libitum*, ma esclusivamente in base a quanto stabilito dalla legge vigente; dall’altro, hanno inteso richiamare norme appartenenti ad ordinamenti diversi, insindibilmente collegate ai rispettivi contesti sistematici, ovvero hanno fatto riferimento a estratti di pronunce della Corte EDU del tutto inconferenti rispetto alle fattispecie oggetto di giudizio” (pp. 8-9).

A quanto già eccepito va solo aggiunto, quanto alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che la si è addotta (e profusamente) nel nostro volume solo per ammonire (*cfr. infra*) che essa, laddove chiamata in causa (come probabilmente avverrà), non potrà sorvolare sulle pesantissime lesioni dei capisaldi fondamentali del giusto processo: vigenti peraltro, nella Chiesa e nello Stato della Città del Vaticano, non certo in virtù della normativa europea, ma in forza, poderosa e non resistibile, dello *ius divinum*¹⁸. Noi, sul punto, ci siamo guardati e ci guardiamo bene dall’equivocare: ci mancherebbe altro.

Come abbiamo più volte esplicitato nel nostro parere, nessuno, infatti, può sostenere la diretta e immediata vigenza nell’ordinamento vaticano della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (che tra l’altro viene squalificata e declassata dai promotori a “trattato internazionale sottoscritto da un esiguo numero di Paesi”: p. 17). Si è, per converso, largamente dimostrato che il diritto vaticano, solidamente impiantato in quello canonico, converge pienamente sul piano assiologico con i capisaldi del giusto processo nella loro essenza tali quali normati nel diritto europeo e internazionale: ciò che non pare questionabile. Nel ‘processo Becciu’ si è assistito invece a una congerie di atti che hanno segnato una reiterata e netta divaricazione rispetto a questi ultimi, perciò ai postulati elementari del *due process* così come oramai universalmente -

¹⁸ Sul punto si rinvia, per tutti, a G. DALLA TORRE, *Qualche riflessione su processo canonico e principi del “giusto processo”*, in «*Iustitia et iudicium. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*», t. III, a cura di J. KOWAL, J. LLOBELL, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, p. 1293 ss.

pure nell'ordinamento canonico e, quindi, in quello vaticano - riconosciuti: dunque, a nulla serve insistere sulle peculiarità e segnatamente sulla sovranità dello Stato della Città del Vaticano, come si ostina vanamente a fare l'Ufficio del promotore di giustizia (p. 15 ss.). E, parimenti, a nulla giova rimarcare la natura programmatica dell'art. 350-bis c.p.p.¹⁹: il quale, peraltro, certamente non è tale nella parte in cui sancisce il principio di legalità processuale, in quanto suggella spettanze che affondano incrollabilmente le loro radici nella salvaguardia della dignità della persona umana. O anche attardarsi ancora a sottolineare che il principio del giusto processo non si traduce "in un modello processuale unico e immutabile": asserto pacifico se ci si riferisce agli elementi accessori e complementari, alle sfumature riverberanti sui contenuti minimi, restando però fermo che il nucleo fondante del medesimo, il suo cuore pulsante, non può non coincidere.

Tutto ciò, che dovrebbe essere indiscutibile e scontato per chi 'frequenta' quotidianamente il diritto canonico e quello vaticano, è stato già diffusamente delucidato non soltanto nel nostro volume, ma da una letteratura, sul punto, coesa e costante. Letteratura della quale, visibilmente, i promotori non sono informati, o che da questi viene messa a tacere trascinati da una tenace adesione fideistica al più coriaceo giuspositivismo, arduo da combattere in chi ne è imbevuto. Eppure esso non può in alcun modo avere ingresso *in Ecclesia* e, dunque, *in Civitate Vaticana*. E non dobbiamo certo segnalare noi ai giudici dell'appello che, a queste latitudini, si gioca davvero la *ratio ultima* della sussistenza dello Stato vaticano e della sua indole puramente ancillare alla sovranità e all'indipendenza della Santa Sede: *rectius*, qui, della sua primordiale matrice e della sua autentica identità. Proprio perciò abbiamo paventato, nel titolo di questo paragrafo, la risorgenza di un novello e perigoso giurisdizionalismo: a esso, infatti, fatalmente si approda subordinando la *lex divina* alla legge dello Stato, finendo, così, per sconfessare e tradire quel mandato che solo legittima l'esistenza del Vaticano stesso.

Altro che evocare *inutiliter*, come nella *Memoria*, la *rationabilitas* e la *salus animarum* come fossero bandiere da sventolare senza criterio. Tra l'altro, giungendo addirittura ad apostrofare la medesima *salus animarum* (di cui ci si cura diligentemente di fornire, tra parentesi, la traduzione in

¹⁹ La disposizione, rubricata *Giusto processo e presunzione di innocenza*, è stata introdotta dall'art. 35 della legge 11 luglio 2013, n. IX, recante *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale* (cfr. *Acta Apostolicae Sedis Suppl.*, LXXXIV [2013], pp. 109-131).

italiano, non sia mai che qualcuno si sbagli) come “una formula antica e forse desueta” (p. 11): dal che non traspare tanto l’ignoranza del can. 1752 del vigente *Codex Iuris Canonici* e della sua capitalità inossidabile e intramontabile, ma si evince lapalissianamente un analfabetismo teologico, e qui di riflesso canonistico, davvero impressionante. Urge pertanto in modo indifferibile un’iniezione di canonisti attrezzati e competenti negli organi giudiziari vaticani. Noi, a proposito della dottrina disinteressata e a scanso di attirare ulteriori accuse gratuite, non siamo disponibili: non potendo né volendo - per quel conflitto di interessi che non pare invece turbare alcuni magistrati vaticani, ma che pur sussiste, eccome - dividerci tra le due sponde del Tevere.

4 - Ancora, rapidamente, su ordinamento vaticano, diritto europeo e dimensione sovranazionale

Senza qui riprendere discorsi sui quali altrove ci siamo - e non per sterile esibizione - dilungati, qualche epigrafica annotazione si rivela peraltro ineludibile a proposito della summenzionata relazione tra l’ordinamento vaticano e le tutele sancite dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). Posto quanto già argomentato diffusamente nel nostro libro circa le implicazioni della Convenzione monetaria tra l’Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano entrata in vigore nel 2010²⁰, non si può fare a meno di restare perplessi quando la *Memoria* riassume, e travisa semplicisticamente, la messa a fuoco del nesso che, partendo da quest’ultima e attraverso l’impegno all’attuazione degli atti giuridici e delle norme dell’Unione elencati nel suo allegato periodicamente aggiornato, conduce fino ai suddetti principi: affermando che un tale itinerario “vorrebbe obliterale (*sic*) quali siano la natura e l’efficacia dei *Considerando* premessi ad una direttiva europea”, i quali

“svolgono la funzione di spiegare le ragioni dell’intervento normativo e ne integrano la concisa motivazione, ma non

²⁰ Cfr. **G. BONI, M. GANARIN, A. TOMER**, *Il «processo Becciu»*, cit., p. 82 ss. Si fa ovviamente riferimento alla *Convenzione monetaria tra l’Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano* del 17 dicembre 2009, entrata in vigore il 1° gennaio 2010 abrogando la precedente convenzione monetaria del 29 dicembre 2000 (rispettivamente in *Acta Apostolicae Sedis*, XCIII [2001], pp. 750-756; e *ivi*, CII [2010], pp. 60-65).



contengono, né possono contenere, enunciati di carattere normativo e precettivo suscettibili di vincolare gli Stati membri e/o innovare i loro ordinamenti mediante l'introduzione (diretta o indiretta) di norme ivi applicabili” (p. 21).

La direttiva in questione, a cui l'Ufficio del promotore di giustizia si rivolge in via esclusiva nonostante sia stata abrogata dalla successiva direttiva (UE) 2015/849²¹, è la 2005/60/CE²²: facendo passare per un richiamo solitario e generico quello che viene in realtà ribadito in maniera ricorrente da numerosi atti - stavolta sì - tuttora vigenti e presenti nella più recente versione dell'allegato della Convenzione, di cui pure nel libro abbiamo reso scrupolosamente conto²³. Ma, oltre al dato quantitativo - che poi solo quantitativo non è, rappresentando un'esigenza sistematica delle direttive e dei regolamenti in parola -, vi è anche da sottolineare il tentativo della *Replica* di ridimensionare l'impatto qualitativo di simili moniti. Per farlo, la *Memoria* si affida a una citazione della *Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione per la redazione dei testi legislativi dell'Unione europea* del 2015, che evidenzia la natura non precettiva di tali *Considerando*: un dato che di per sé sarebbe del tutto corretto, se non fosse impiegato dall'Ufficio del promotore di giustizia con l'obiettivo di relegare gli stessi a una sostanziale irrilevanza per quel che può interessare l'ordinamento vaticano, quasi la loro funzione fosse quella di dare sfoggio a un mero esercizio di stile. Così, quando il testo ricorda che il loro ruolo è quello di spiegare le ragioni dell'intervento normativo e di integrarne la concisa motivazione, evita tuttavia di rammentare come la stessa fonte citata

²¹ E non certo da oggi: “Le direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE sono abrogate con effetto dal 26 giugno 2017. [...]” (art. 66 della direttiva [UE] 2015/849). In seguito, la direttiva (UE) 2024/1640, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ed entrata a propria volta a fare parte delle disposizioni elencate dall'aggiornamento più recente dell'allegato alla Convenzione monetaria - avvenuto con la decisione (UE) 2025/898 della Commissione europea del 15 maggio 2025 - ha previsto che anche “La direttiva (UE) 2015/849 è abrogata a decorrere dal 10 luglio 2027. [...]” (art. 77).

²² Il riferimento, in particolare, è al *Considerando* n. 48 della direttiva 2005/60/CE, il quale recitava: “La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe essere interpretata o applicata in modo incompatibile con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo”.

²³ Cfr. G. BONI, M. GANARIN, A. TOMER, *Il «processo Becciu»*, cit., p. 91 ss.



provveda subito dopo a chiarire che ciò non avviene *ad pompam*, poiché tali contenuti hanno

“lo scopo di informare tutti gli interessati sulle circostanze in cui l’autore ha esercitato la competenza relativa all’adozione dell’atto, nonché di dare alle parti delle eventuali controversie la possibilità di tutelare i propri diritti e alla Corte di giustizia dell’Unione europea di esercitare il proprio controllo”²⁴.

Non quindi una valenza precettiva, ma nondimeno un ruolo che non può essere superficialmente ignorato²⁵. Non a caso, quando la Corte di giustizia dell’Unione europea si è trovata a doversi esprimere in merito all’assenza di tale portata normativa, lo ha fatto per rilevare che i suddetti preamboli non possono valere per derogare alle disposizioni stesse dell’atto, né al fine di interpretarne le disposizioni in un senso manifestamente in contrasto con la loro formulazione²⁶: dinamiche che qui paiono del tutto inconferenti.

²⁴ Così la stessa *Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione per la redazione dei testi legislativi dell’Unione europea* del 2015 (la cui versione italiana è consultabile online all’indirizzo <https://eur-lex.europa.eu/content/techleg/KB0213228ITN.pdf>), p. 31.

²⁵ Non intendiamo qui soffermarci sui rilievi avanzati in dottrina circa il fatto che, nonostante i *Considerando* non dovrebbero avere un valore normativo, nella prassi i loro contenuti finiscano talvolta per dispiegare un impatto che va al di là della loro funzione propria: rilievi non certo mossi dall’intento di avallare tale indebita attribuzione, unanimemente riprovata, ma che pure si trovano a dover censire una tendenza riscontrabile nella realtà dei fatti. Ci limitiamo al riguardo a richiamare quanto osservato da M. DEN HEIJER, T. VAN OS VAN DEN ABELEN, A. MASLYKA, *On the Use and Misuse of Recitals in European Law*, Amsterdam Law School Legal Studies Research Paper No. 2019-31, Amsterdam Center for International Law No. 2019-15, p. 19: “There is a consensus in literature, reports and among EU officials themselves that the EU structurally prioritizes political results over the quality of laws. Our study has shown that the EU systematically disrespects its own rules on the drafting of recitals. The result is an ever-widening gap between the use of recitals and their function according to the Treaties and the case law of the Court. One could argue that recitals are of less legal relevance and therefore question the urgency of our findings, but one of our conclusions is precisely that recitals are used to alter the normative content of EU directives”.

²⁶ Cfr. le sentenze della CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA del 19 novembre 1998, causa C-162/97, punto 54; del 25 novembre 1998, causa C-308/97, punto 30; del 24 novembre 2005, causa C-136/04, punto 34. Come evidenziato da R. BARATTA, *Complexity of EU Law in the Domestic Implementing Process*, in *The Theory and Practice of Legislation*, II (2014), p. 302, “As lawyers know, recitals are interpretative tools in the EU legal order (as in legal orders in general for that matter) that the ECJ refers to in a



Quanto appena segnalato ha una portata non secondaria anche con specifico riguardo all'ordinamento vaticano, com'è stato rimarcato in maniera univoca dalla dottrina internazionalistica che si è occupata *ex professo* proprio della succitata Convenzione monetaria e dei suoi risvolti: sottolineando quell'importanza che la *Memoria* cerca invece di sminuire. Come noto, il meccanismo inaugurato dalla Convenzione contempla non un rinvio recettizio agli atti dell'Unione europea a cui l'ordinamento vaticano è chiamato ad adeguarsi, bensì la loro riformulazione²⁷. Si tratta di una modalità corrispondente alla varietà degli atti in questione, tra i quali rientrano non solo regolamenti immediatamente applicabili - ciò su cui la *Replica* ritiene di poter fare ulteriormente leva, rimarcando l'assenza di efficacia normativa dei *Considerando* rinvenibili in un dato atto, "sia esso un Regolamento o, a fortiori, una Direttiva" (*sic* il corsivo del latino: p. 21) -, ma rispetto alla quale la letteratura ha messo in guardia da alcuni rischi, segnalando le rispettive esigenze che da essi discendono. Tra questi, in particolare, si evidenzia come lo Stato della Città del Vaticano debba guardarsi in primo luogo dal pericolo che riformulazioni non corrette conducano a una distorsione nell'adeguamento richiesto, con la conseguente violazione dell'obbligo di conformazione e la carente applicazione della Convenzione monetaria. Ciò che impone di tenere in debita attenzione - nell'esercizio non solo della funzione legislativa, ma pure di quelle esecutiva e

restrictive manner. In principle the ECJ does not give effect to recitals that are drafted in normative terms. Recitals can help to explain the purpose and intent behind a normative instrument. They can also be taken into account to resolve ambiguities in the legislative provisions to which they relate but they do not have an autonomous legal effect"; ciò che non impedisce all'Autore di osservare: "It seems worth noting in particular that the Commission rightly refers to recitals as interpretative tools. In that respect, the preamble of a legal act is a useful means for interpreting it" (*ivi*, p. 296).

²⁷ L'art. 8.1 della vigente *Convenzione monetaria tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano* recita: "Lo Stato della Città del Vaticano si impegna ad adottare tutte le misure appropriate, mediante il recepimento diretto o azioni equivalenti, per attuare gli atti giuridici e le norme UE elencati nell'allegato alla presente convenzione [...]" . Come sintetizza **V. BUONOMO**, *Considerazioni sul rapporto tra diritto canonico e diritto internazionale*, in *Anuario de derecho canónico*, IV (2015), pp. 68-69, si tratta di un adeguamento che presuppone «un potere esclusivo alla Commissione europea che unilateralmente "modifica l'allegato per tener conto di nuovi pertinenti atti giuridici e norme dell'UE": secondo il diritto internazionale (principio *rebus sic stantibus*) ciò significa che il cambiamento delle circostanze non è valutato dalla Commissione in relazione alla situazione dello Stato della Città del Vaticano o a cambiamenti in atto nel medesimo, ma solo considerando i mutamenti intervenuti nella normativa dell'UE».

giudiziaria - proprio i *Considerando*, nei quali trovano spazio appunto la ragion d'essere e i criteri che informano quegli stessi atti:

“tali considerando - nel caso degli atti dell’Unione europea in particolar modo - sono effettivamente la sede della giustificazione della legge, quella in cui se ne esplicitano *ratio* e obiettivi. Stante la riformulazione, le autorità vaticane, sia amministrative che giudiziarie, dovranno comunque tenere conto di tali preamboli e anche delle prassi interpretative delle istituzioni dell’Unione europea, ossia di una ricca serie di strumenti, in taluni casi privi di valore vincolante ma non meno rilevanti, con cui esse orientano appunto l’interpretazione degli atti di diritto derivato, ciascuna nelle aree di propria competenza”²⁸.

È, quest’ultima, una puntualizzazione evidentemente formulata in un contesto e in tempi del tutto ‘non sospetti’, eppure essa appare rispondere perfettamente all’affermazione dell’Ufficio del promotore di giustizia secondo cui

“non è chi non veda come altro sia disporre una applicazione diretta di un atto normativo nel suo complesso o, il che è lo stesso, un obbligo di uniformare ad esso la disciplina interna di un altro stato; altro è, invece, stabilire che il singolo ordinamento, nell’applicare o nell’interpretare le proprie norme interne, debba curare di non

²⁸ **M. LUGATO**, *Lo Stato della Città del Vaticano e l’Unione europea*, in *Santa Sede e Stato della Città del Vaticano nel nuovo contesto internazionale* (1929-2019). *Atti del Convegno*, Roma, Università LUMSA, 7 febbraio 2019, a cura di M. CARNÌ, Studium edizioni, Roma, 2019, p. 138. Cfr. al proposito anche **T. KLIMAS, J. VAICIUKAITE**, *The Law of Recitals in European Community Legislation*, in *ILSA Journal of International & Comparative Law*, XV (2008), p. 91, che sottolineano la rilevanza del medesimo principio in relazione agli Stati membri: «Recitals may have an important role in the transposition of EC legal acts into the national legislation of the Member States. “Much of European law takes the form of directives which set out general rules and objectives but leave Member States the choice as to how to attain them. Primary responsibility for applying EU law lies with the national administrations in the Member States [...]. The transposition into national law is done by national governments and parliaments sometimes involving regional and local authorities”. It appears natural to suppose that statements of intent appearing in recitals would be useful to national lawgivers seeking to iterate EC directives, since the entire idea is that the local measures can be different from the EC directive in form, even radically so, but not in substance. [...] Evidence, albeit indirect, of the importance of recitals in transposition can be found in every case in which the ECJ strikes down a local provision in a transposed rule due to the influence of a recital upon the scope of the transposed operative provision».



addivenire ad esiti incompatibili con il suddetto atto normativo”
(pp. 21-22):

tenere conto dei contenuti dei *Considerando*, nei termini anzidetti, è appunto un elemento necessario al fine di garantire tale compatibilità.

Allo stesso modo, gli sforzi dell’Ufficio del promotore di giustizia nel delimitare il più possibile il significato della Convenzione monetaria paiono andare contro il giudizio della dottrina specializzata, che si riferisce a essa e agli accordi di analoga natura conclusi dall’Unione europea nei seguenti termini:

“This is an example of the extension of substantial parts of the EU *acquis*, on an ongoing and dynamic basis, to third countries who wish to be able to use the euro as legal tender and for their credit institutions to benefit from the EU’s payment systems. Despite their titles the agreements are thus more than monetary agreements”²⁹.

Risulta quanto meno singolare, infine, la scelta della *Memoria* di citare la sentenza del 2001 *Pellegrini c. Italia* della Corte europea dei diritti dell’uomo per confortare il fatto che ‘il Vaticano non ha ratificato la Convenzione’ corrispondente (pp. 24-25). Difatti, per affermare un dato assodato e non contestato, si richiama una pronuncia invero concernente l’ordinamento canonico e non quello vaticano - che, nonostante i *qui pro quo* della Corte stessa, non aveva nulla a che fare con il caso allora sotto esame - e involgente un ambito chiaramente estraneo (avendo a oggetto appunto profili relativi a un processo canonico di nullità matrimoniale) rispetto a quello finanziario proprio della Convenzione monetaria, a essa peraltro successiva: una pronuncia che, nonostante questa intera pletora di elementi testimoni la distanza ben maggiore che avrebbe dovuto separare il caso *Pellegrini* dall’incidenza della CEDU, a differenza della

²⁹ M. CREMONA, P. LEINO-SANDBERG, *International Agreements of the EU in the Field of EMU*, in *The EU Law of Economic and Monetary Union*, a cura di F. AMTENBRINK, C. HERRMANN, Oxford University Press, Oxford, 2020, p. 186. Per un’esposizione dei rapporti tra Stato della Città del Vaticano e Unione europea, nell’ottica specifica della Convenzione monetaria, si veda di recente, per tutti, G. BUTLER, *The Legal Relations of the European Union with the Vatican City State and Holy See*, in *European Foreign Affairs Review*, XXVII (2022), p. 281, che conclude: “despite there only being a monetary agreement between the parties, slowly but surely, over time, EU-VCS/Holy See relations are having an institutional dimension, for example, now with a Joint Committee meeting annually, and an updated annex every year also. This is despite there being no overarching ‘association’ framework in place at all. Over time, a wider and deeper relationship will be inevitable”.



vicenda cui propriamente si rivolge la *Memoria*, si conclude per contro con il riconoscimento della violazione dell'art. 6, primo paragrafo, della Convenzione stessa e della conseguente condanna dell'Italia per avere delibato la pronuncia canonica. E comunque, al di là della specifica questione allora attenzionata e sulla quale non ci si può qui inoltrare più a lungo, la decisione adottata nel 2001 dalla Corte di Strasburgo mostra palesemente come essa non sia "per nulla disponibile ad 'amichevoli' accomodamenti"³⁰ circa il rispetto dei cardini essenziali della Convenzione: indisponibilità tradottasi, in maniera non isolata, nell'applicazione di uno '*standard ottimale*' in virtù del quale la sentenza proveniente da uno Stato non aderente alla Convenzione, ma riconosciuta in uno Stato aderente, viene sottoposta a sindacato analogo a quello che sarebbe stato posto in atto se la CEDU fosse stata in vigore nello stesso Paese di origine e il giudice del riconoscimento fosse stato responsabile del relativo controllo di conformità, come abbiamo esposto nel libro³¹. Va da sé che, pure se con modalità ovviamente diverse da quelle che regolano la dichiarazione di efficacia nella Repubblica italiana delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, del pari le conseguenze - invero 'transnazionali' - di un'eventuale condanna definitiva nel caso che qui interessa non potranno restare confinate entro il ridotto perimetro della *Civitas Vaticana*: rendendo il riferimento alla sentenza *Pellegrini* non più un richiamo ridondante e superfluo, qual è effettivamente nel testo della *Replica*, bensì la prospettazione di un'insidiosa spada di Damocle che incombe oggi ancora più dappresso di quanto non lasciassero prevedere le circostanze del 2001, sulle quali, ciononostante, essa finì ugualmente per abbattersi. Né maggiormente pertinente appare la sentenza *J.C. e altri c. Belgio* del 2021 della medesima Corte, riguardante la questione dell'immunità della Santa Sede e altresì richiamata dalla *Memoria*³²:

³⁰ G. BONI, *L'efficacia civile in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Motu Proprio Mitis iudex (parte prima)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 4 del 2017, p. 27: rinviamo alle ulteriori argomentazioni qui sviluppate. Il testo francese della sentenza della CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, *Pellegrini c. Italia*, 20 luglio 2001, è consultabile anche in *Ius Ecclesiae*, XIII (2001), pp. 859-871, seguito dal commento di J. LLOBELL, *Il diritto all'equo processo. Note a proposito di una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla delibrazione civile della dichiarazione di nullità del matrimonio ex processo documentale canonico*, ivi, pp. 871-884.

³¹ Cfr. G. BONI, M. GANARIN, A. TOMER, *Il «processo Becciu»*, cit., p. 181 ss.

³² Cfr. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, *J.C. e altri c. Belgio*, 12 ottobre 2021, consultabile online all'indirizzo <https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-212635>. Una



traduzione italiana, seppure parziale, è stata inoltre pubblicata in *Diritto e religioni*, XVI (2021), 2, pp. 695-697; nonché in *Cassazione penale*, LXII (2022), pp. 3190-3197, a cura di G. DE AMICIS. Per comprendere l'estranietà della decisione in parola rispetto al caso che qui interessa, basti ricordare che essa aveva ad oggetto la proponibilità di un'azione civile di risarcimento, sottoposta ai tribunali di uno Stato parte della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - nel caso di specie il giudice belga, per presunti abusi sessuali commessi da chierici -, direttamente nei confronti della Santa Sede. Tale pretesa era avanzata, dalla parte attrice, sulla base del presupposto "che si possa distinguere e separare la posizione della Santa Sede (intesa in senso stretto) quando agisce come organo di governo della Città del Vaticano, dalla posizione della Santa Sede (anche intesa in senso ampio) che agisce come supremo organo di governo della Chiesa cattolica: nel primo ambito opererebbe l'immunità dalla giurisdizione degli Stati, nel secondo no" (**A. LICASTRO**, *L'immunità della Santa Sede dalla giurisdizione degli Stati nella crisi dei preti pedofili*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 9 del 2022, p. 52); posizione rigettata prima dalla giustizia belga e poi dalla Corte di Strasburgo, la quale "ha ritenuto non censurabile la ricostruzione operata dai giudici di merito, secondo cui la sovranità di cui gode la Santa Sede, anche per i profili non legati al governo del Vaticano, ma all'esercizio della missione spirituale propria della Chiesa, è assimilabile a quella propria degli Stati, caratterizzata, per buona parte, dagli stessi diritti e obblighi, nonché dalla attiva partecipazione alla vita della comunità internazionale" (**ID.**, *Corso di diritto ecclesiastico*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2024, p. 273): niente a che vedere, dunque, con le dinamiche di cui si discute nella presente sede. Per approfondimenti al proposito, da punti di vista diversi, cfr. **A. INSOLIA**, *L'immunità giurisdizionale della Santa Sede nel contenzioso relativo agli abusi sessuali commessi da membri del clero, dinanzi alla Corte EDU*, in *DPCE online*, IL (2021), pp. 4445-4458; **A. IERMANO**, *La prima pronuncia della Corte europea su diritto di accesso al tribunale e immunità dalla giurisdizione della Santa Sede*, in *Cassazione penale*, LXII (2022), pp. 3198-3219; **J.M.^A MARTÍ SÁNCHEZ**, *Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos*, in *Anuario de derecho eclesiástico del Estado*, XXXVIII (2022), pp. 977-979; **J.R. MORSS**, 'Fail Better' or 'Fail Worse Again'? *Reflections on the Holy See, Access to Justice, and JC v Belgium*, in *The Italian Law Journal*, VIII (2022), pp. 821-836; **L. PASQUET**, **C. RYNGAERT**, *The Immunity of the Holy See*, in *The Italian Law Journal*, VIII (2022), pp. 837-855; **N. TONTI**, *Much ado about nothing: l'immunità giurisdizionale della Santa Sede al vaglio della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Archivio giuridico "Filippo Serafini"*, CLIV (2022), pp. 439-496; **J.-P. SCHOUPE**, *Personnalité internationale du Saint-Siège et immunité de juridiction devant les juridictions belges et la Cour européenne des droits de l'homme*, in *Ius Ecclesiae*, XXXV (2023), pp. 135-159; **S. BESSON**, *Droit international public*, 2^a ed., Stämpfli Éditions, Berne, 2024, p. 280; **V.L. GUTIÉRREZ CASTILLO**, *La subjetividad de la Santa Sede en la sociedad internacional. Estudio de sus fundamentos históricos y jurídicos*, Aranzadi, Madrid, 2024, pp. 32-33 e 169-170; **F.M. PALOMBINO**, *Introduzione al diritto internazionale*, nuova ed. riveduta e aggiornata, Laterza, Bari-Roma, 2024, p. 184; **O. SENDER**, **M. WOOD**, *Identification of Customary International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2024, p. 98; **O. BIGLER-DE MOOIJ**, *Art. 6 CEDH (volet civil)*, in **L. GONIN**, **O. BIGLER-DE MOOIJ**, *Convention européenne des droits de l'homme (CEDH)*, 2^a ed., Stämpfli Éditions, Berne, 2025, p. 329; **C. FOCARELLI**, *Diritto internazionale*, 8^a ed., Wolters Kluwer-

dinanzi a tali rimandi fuori luogo, se non addirittura contoproducenti, come osservato, si è sinceramente indotti a domandarsi se vi siano dei criteri a guidare i promotori nella cernita delle pronunce da addurre in appoggio alle proprie tesi, ovvero ci si affidi - come sembra - a una randomica (e un poco masochistica) casualità.

5 - Marchiane inconsapevolezze canonistiche che compromettono la retta comprensione del diritto vaticano

Non deve essere rimarcato come, anche da quanto velocemente passato in rassegna, paia filtrare l'assenza dei minimi rudimenti giuridici di base per operare nell'ordinamento giudiziario vaticano: ed è grave se si pensa alla crucialità della mansione dispiegata dall'Ufficio del promotore di giustizia. Ciò che peraltro emerge ripetutamente pure sotto altri profili: così, quando si dichiara che lo Stato della Città del Vaticano ha come "fine proprio" quello di assicurare la libertà e l'indipendenza del papa, "che si aggiunge" a quello della *salus animarum* quale fine dell'ordinamento canonico (p. 11), si dimostra la sicumera di chi discorre di questi ordinamenti con pressapochismo, quasi fossero 'territori' stravaganti in cui si può invocare *ad nutum* la *rationabilitas*, il diritto divino e, appunto, la salvezza delle anime. Al contrario, l'ordinamento statuale non può né deve essere sovrapposto all'ordinamento canonico: quale 'Stato-mezzo' può certo contribuire, mediamente e indirettamente, alla salvezza delle anime, ma il tenore del discorso della *Memoria* confonde, e quindi falsa, le due dimensioni e il loro nesso, dal punto di vista ontologico e da quello giuridico³³: finendo per dissolvere e azzerare quel portato inalterabile del dualismo cristiano che esige l'intrasgredibile alterità tra Santa Sede e Stato della Città del Vaticano³⁴.

Cedam, Milano, 2025, pp. 84-85.

³³ Cfr. G. BONI, *Il diritto penale vaticano: teoria e prassi*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXXIII (2012), I, pp. 107-156; EAD., *Il diritto penale della Città del Vaticano. Evoluzioni giurisprudenziali*, in *Il diritto penale della Città del Vaticano. Evoluzioni giurisprudenziali*, a cura di G. DALLA TORRE, G. BONI, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 11-152; EAD., *Recenti evoluzioni dell'ordinamento giuridico vaticano: in particolare i rapporti con l'ordinamento canonico*, in *Santa Sede e Stato della Città del Vaticano*, cit., pp. 31-82; EAD., *I rapporti tra ordinamento giuridico vaticano e ordinamento canonico: tra corretta configurazione ab intra e possibili travisamenti ab extra*, in *Jus. Rivista di scienze giuridiche* a cura della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica di Milano, LXVI (2019), 2, pp. 45-89.

³⁴ Basti solo qui citare un passaggio di una nota sentenza del Tribunale vaticano -

Pilastri essenziali, questi, sui quali proprio Dalla Torre e Bonnet³⁵ hanno vergato pagine nitidissime e memorabili, e sui quali pure noi ci siamo soffermati, anche in saggi³⁶ di recente menzionati da chi attualmente presiede la Segreteria di Stato³⁷: avvertimenti che la *Memoria*, forse non volontariamente ma non per questo meno deprecabilmente, trascura.

Senza poi riprodurre la nostra ampia esposizione, suffragata da congrui riferimenti documentali e bibliografici, riguardo alla consistenza e alla portata del principio *Prima Sedes a nemine iudicatur*, il quale, pure se radicato nel diritto divino, è stato ripetutamente fainteso in questo processo, altresì dalle difese di qualche imputato, alcune minime focalizzazioni ora si esigono. Infatti, nella *Memoria*, benché si sostenga - come sempre, però, un poco grossolanamente - la sua applicazione nell'ordinamento vaticano (p. 12), viene patrocinata tuttavia una concezione meramente e riduttivamente strumentale del principio medesimo, mistificandolo e, così, travisandolo gravemente. Del resto, non si esita a ricondurre questa incomparabile specificità

concernente il così detto ‘caso Vatileaks 2’ - nella quale si precisa che lo Stato della Città del Vaticano, in relazione alla Santa Sede, “si contrassegna, in modo emblematico, come *Stato confessionale cattolico*, inserendosi, con le sue singolarità, nell’ambito variamente conformato degli ordinamenti giuridici che hanno inteso caratterizzarsi, ideologicamente, quali entità di tendenza. In un tale contesto il rapporto tra ambito temporale delle cose mortali e ambito spirituale delle cose immortali si costituisce *dualisticamente* in chiave materialmente giustapposta, pur se funzionalmente integrata, al servizio dell’uomo, secondo quel cardine *originale* del cristianesimo, che - scritturisticamente radicato (cfr. Mt. 22, 15-22; Mc. 12, 13-17; Lc. 20, 20-26) e al di là di offuscamenti anche gravi - si è consolidato nel tempo nei rapporti tra la Chiesa e lo Stato” (**TRIBUNALE**, sentenza 7 luglio 2016, proc. pen. Prot. N. 71/15 Reg. Gen. Pen.; G. Dalla Torre [Presidente], P.A. Bonnet [Estensore], P. Papanti-Pelletier, in *Annali di diritto vaticano 2017*, a cura di G. DALLA TORRE, P.A. BONNET, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2017, pp. 156-157 - *In fatto e in diritto*, n. 46).

³⁵ Ci si limita qui a rinviare, quali esempi preminenti, a **G. DALLA TORRE**, *L’ordinamento giuridico vaticano e il diritto canonico*, in *Winfried Schulz in memoriam. Schriften aus Kanonistik und Staatskirchenrecht*, I, a cura di C. MIRABELLI, G. FELICIANI, G. FÜRST, H. PREE, Peter Lang, Frankfurt am Main, 1999, pp. 157-172; **P.A. BONNET**, *Le fonti normative e la funzione legislativa nello Stato della Città del Vaticano*, in *Archivio giuridico “Filippo Serafini”*, CCXXIX (2009), pp. 457-559.

³⁶ Cfr. **G. BONI**, *Recenti evoluzioni*, cit., p. 31 ss.; si veda anche **EAD.**, *L’ordinamento canonico’ come ‘primo criterio di riferimento interpretativo’ del diritto vaticano: una rilevanza crescente*, in *Jus-Online*, VIII (2022), 6, pp. 99-170.

³⁷ Cfr. **P. PAROLIN**, *Normativa vaticana e controllo di conformità canonica*, in *Studi sul diritto del governo e dell’organizzazione della Chiesa in onore di Mons. Juan Ignacio Arrieta*, a cura di J. MIÑAMBRES, B. EJEH, F. PUIG, t. 2, Marcianum Press, Venezia, 2021, p. 1451.



dell'ordinamento canonico (e vaticano) alle “*ultime istanze* non giudicabili da altre superiori” di “tutti i sistemi giuridici” (*ivi*), cui può essere, ad avviso dei promotori, serenamente equiparata: un’abnorme parificazione cui si fatica anche a replicare in poche righe, rivelando la mancanza proprio dell’abc, di quel ‘minimo sindacale’ indispensabile per maneggiare il diritto canonico. Ci si limita ad asserire che il papa è garante della *rationalitas* e che i suoi atti non sono sindacabili né impugnabili, quando occorrerebbe necessariamente ribadire al contempo che pure il romano pontefice è inesorabilmente vincolato dal diritto divino e non può, nemmeno lui, emanare disposizioni irrazionali³⁸. Come abbiamo con convinzione ripetuto in più sedi, il potere del papa non è, come opinano con leggerezza alcuni magistrati vaticani, *solutus legibus*, quanto meno *divinis*³⁹: non è, quindi, in alcun modo *absolutus*⁴⁰. Già nel nostro libro abbiamo indugiato sulla deriva riscontrabile in pronunciamenti del Tribunale vaticano proprio in questa vertenza - si pensi all’ordinanza del 1° marzo 2022⁴¹ -, che finiscono per stravolgere e avvilire il *munus petrinum* e la sua indole eminentemente diaconale: fornendo un’immagine del successore di Pietro inflessibilmente autocratica e quasi dispotica, pertanto del tutto falsificante. Si cade rovinosamente nella perniciosa tentazione di interpretare il potere del papa - questa volta sì - al di fuori della razionalità canonica, quasi che la provenienza dal romano pontefice

³⁸ La letteratura è sterminata; ci limitiamo a citare il recente contributo di **M. DEL POZZO**, *L'estensione della potestà primaziale nel disegno costituzionale*, in *Ius canonicum*, LVI (2016), pp. 195-227, che rinvia a ulteriori riferimenti magisteriali e dottrinali.

³⁹ Non è questa la sede per approfondire, ma anche il papa va considerato in principio tenuto pure alle norme di produzione umana - “*Legibus mere ecclesiasticis tenentur baptizati in Ecclesia catholica vel in eandem recepti*” (can. 11 del *Codex Iuris Canonici*) - posto che definiscono razionalmente e *secundum iustitiam* il retto ordine della società ecclesiale. Come scrive del tutto condivisibilmente **E. BAURA**, *Parte generale. Diritto e sistema normativo*, Edusc, Roma, 2013, p. 312: “Un tema ricorrente nella dottrina canonistica è se il legislatore segua o meno la propria legge. Alla domanda si deve rispondere superando una concezione della legge che può essere in qualche modo volontaristica o basata su una visione in cui la legge sarebbe un atto di dominio personale volontaristico in cui il legislatore sarebbe il padrone. Al contrario, poiché il legislatore in quanto persona fisica è anche membro della comunità, egli è sottoposto all’ordine giusto stabilito per la società”.

⁴⁰ Cfr., in sintesi estrema, **G. BONI**, *La potestà del Papa è suprema, ma non assoluta o illimitata*, in *La Nuova Bussola Quotidiana*, pubblicato online il 5 dicembre 2023; **EAD.**, *Il potere del Papa: servizio alla trasmissione della fede*, *ivi*, pubblicato online il 6 dicembre 2023.

⁴¹ Cfr. l’ordinanza del **TRIBUNALE** 1° marzo 2022, Prot. n. 45/19 Reg. Gen. Pen.



possa giustificare qualsiasi decisione, anche lesiva dei diritti fondamentali dei fedeli e del bene comune. Paradossale al proposito che nella *Memoria* si abbia il coraggio di citare (p. 28, nota 15) un recentissimo contributo di un autorevole canonista spagnolo che riproduce e sposa integralmente, sul punto specifico, le nostre tesi energicamente critiche avverso la conduzione del ‘processo del secolo’, e proprio quanto all’alterazione in esso perpetrata del primato del vescovo di Roma⁴²; noi abbiamo letto il saggio, davvero penetrante, e ne siamo stati gratificati e rinfrancati, mentre i promotori di giustizia forse sono convinti che gli articoli di diritto canonico non li sfogli nessuno.

Non si può neppure tornare qui sulla ricognizione svolta nel nostro parere in merito all’inadeguatezza non della normativa vaticana sull’ordinamento giudiziario, quanto piuttosto di alcune leggi emanate proprio durante il processo che ci occupa e non poco inquietanti, come già affiorato; così come sull’esame dei *rescripta* pontifici e del loro impatto deleterio ed esiziale: già ne abbiamo trattato a sufficienza⁴³. Va fatto un cenno, tuttavia, all’apodittica dichiarazione della *Replica* secondo la quale i suddetti rescritti non hanno leso l’indipendenza e l’imparzialità dei magistrati vaticani (p. 19). Vale la pena di ricordare ancora ai promotori di giustizia che il principio secondo il quale i giudici sono soggetti solamente alla legge⁴⁴, cioè alla legge generale e astratta, è una condizione, formale e sostanziale, imprescindibile volta proprio a tutelare l’indipendenza e l’imparzialità dei giudici stessi. E non è appagante la sola proclamazione solenne consacrata in un enunciato normativo: ma questo deve trovare effettiva rispondenza nella realtà. Indipendenza e imparzialità sono state viceversa insanabilmente compromesse in presenza di prescrizioni pontificie (i famigerati *rescripta* appunto) che, malgrado l’ardita arrampicata sugli specchi della *Memoria*, generali e astratte non sono (cfr. anche *infra*): e questo soprattutto in un ordinamento come quello vaticano, nel quale il giudice si vede irresistibilmente costretto ad applicare disposizioni *ad hoc* imposte

⁴² Cfr. A. VIANA, *Profili attuali del principio “Prima sedes a nemine iudicatur”*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 10 del 2025, p. 64 ss.

⁴³ Rinviamo sul punto a G. BONI, M. GANARIN, A. TOMER, *Il «processo Becciu»*, cit., p. 29 ss.

⁴⁴ Tale principio si rinvie nel primo comma dell’art. 2 della legge 16 marzo 2020, n. CCCLI sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, così come sostituito dall’art. 4 del *Motu Proprio* di papa Francesco del 12 aprile 2023.



dall'autorità sovrana che l'ha discrezionalmente nominato e, del pari discrezionalmente, può rimuoverlo.

Sempre sui *rescripta*: essi, secondo la nebulosa ricostruzione della *Memoria*, avrebbero portata chiarificatoria e anche innovativa “con riferimento all'eccezionalità della fattispecie considerata”, ponendosi quali “strumenti integrativi di normazione” per garantire la “*Rationabilitas* del sistema” e dunque risolvere la “divaricazione tra esiti applicativi della disciplina normativa e fine perseguito dall'ordinamento” vaticano (pp. 26-27): il quale, nel caso di specie, consisterebbe nel tutelare il “*patrimonium pauperum*, che è a sua volta finalizzato alla *salus animarum*, ossia alla missione della Chiesa per la cui salvaguardia esiste lo Stato della Città del Vaticano” (p. 27). Si tenta di attuare un triplo salto mortale. Peccato che, ancora una volta, con il richiamo meramente *ad vacuam ostentationem* di *rationabilitas*, *salus animarum* e preservazione del *patrimonium pauperum*, si finisce per sovrapporre e ibridare senza costrutto l'ordinamento canonico e quello vaticano; dimenticando poi, infine, che il giudice vaticano nel ‘caso Becciu’ ha comunque agito per mandato del papa, altrimenti sarebbe stato privo di giurisdizione (cfr. *infra*).

E proprio a proposito di quest'ultima “carica” (*sic*, p. 27: quella di sommo pontefice), a riprova che se ne esalta l'autorità suprema solo quando utile a proprio vantaggio ma senza alcuna contezza della sua vera quiddità, per i promotori di giustizia il papa godrebbe di “*legittimazione politica* [...] funzionale all'esercizio del potere normativo allo stesso assentito dalla Legge Fondamentale” (*ivi*). Al di là di quell’“assentito” - vocabolo quanto meno bizzarro nel contesto -, la frase veicola forse la persuasione che i poteri del sommo pontefice derivino dalla legge fondamentale⁴⁵? Atteso quanto anticipato, non desterebbe alcuna meraviglia. Inoltre, sempre il papa sarebbe deputato a esercitare il “Potere normativo [...] secondo le norme positive chiamate a regolare la sua azione, le quali gli impongono tra l'altro di agire [...] a tutela della *Rationabilitas* delle leggi” (p. 27). Impariamo, dunque, che il potere del papa discende esclusivamente da *norme positive* e che sono sempre queste a perimetrarlo: e il diritto divino? I promotori, tutti presi dalla custodia

⁴⁵ Cfr. FRANCESCO, *Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, 13 marzo 2023, in *L'Osservatore Romano*, 13 maggio 2023, pp. 10-11, che di recente è stata in parte modificata dal successore di papa Bergoglio (cfr. LEONE XIV, *Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» sulla composizione e presidenza della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano*, 19 novembre 2025, *ivi*, 21 novembre 2025, p. 4).

della *rationabilitas* racchiusa in *norme positive* (?!: chiederanno lumi all'autorità dottrinale di riferimento), se lo sono dimenticato.

Ma forse tali amnesie - davvero sintomatiche - si giustificano per la fretta con cui la *Memoria* è stata stesa: solo una mancata rilettura può spiegare infatti l'incoerenza dell'affermazione che ai quattro rescritti pontifici "sono seguite riforme normative che hanno codificato quanto nei medesimi anticipato" (p. 29), laddove, invece, nella nota 16 della stessa pagina si assume che la materia trattata in due dei medesimi *rescripta* "è stata poi riportata a razionalità con la riforma del 2022"⁴⁶. Questi incessanti rimandi alla *rationabilitas*-razionalità hanno probabilmente fatto girare un poco la testa ai nostri, spingendoli a cortocircuiti insensati.

Veniamo però a rilievi più penetranti. Il papa, secondo l'Ufficio dei promotori di giustizia, avrebbe potuto legittimamente disporre la non promulgazione dei quattro rescritti tenuto conto della "particolarità della situazione esistente e le esigenze connesse allo stato assolutamente preliminare delle indagini in corso" (p. 33): e questo a norma dell'art. 2 "§3" "della Legge delle Fonti" (*sic*: non risulta peraltro che le disposizioni vaticane siano suddivise in paragrafi: un altro strafalcione che si aggiunge a quelli che costellano la *Memoria* e su cui ancora ci intratterremo), il quale prevede una "diversa forma di pubblicazione" per "casi particolari". Stupisce anzitutto la premessa: quale sarebbe stata la "diversa forma di pubblicazione" cui si allude? Forse si intende classificare come 'pubblicazione' la comunicazione segreta dei *rescripta* al promotore di giustizia che probabilmente li aveva, sempre riservatamente, sollecitati? Davvero una strana *pubblicazione*! Di seguito si sostiene che i rescritti possiedono i requisiti di generalità e di astrattezza: non sarebbero norme "*singolari*" ma "*speciali*" perché riferibili a "una categoria di soggetti determinabili in relazione al loro rapporto con la fattispecie considerata (coloro che, sulla scorta delle indagini allora in corso, sarebbero risultati coinvolti nella commissione di reati per cui si stava procedendo)" (p. 35). Anche qui capiole acrobatiche, purtroppo inani: pare arduo, diremmo impossibile, declinare il carattere di specialità dei rescritti in relazione a soggetti sottoposti a indagine in un ben determinato procedimento penale, in

⁴⁶ Cfr. PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, *Legge 6 settembre 2022, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*, in *Communicationes*, LIV (2022), pp. 456-471.

quanto essi sono evidentemente singolari: i destinatari risultano infatti puntualmente individuati, altro che una generalità indistinta! La contrapposizione tra norme speciali e norme singolari (“dettate *ad personam*, nei confronti di quello o quel [sic] soggetto, previamente e singolarmente individuato”) è speciosa e inconsistente (e, non a caso, non si è in grado di citare a supporto alcuna dottrina). Quanto al requisito dell’astrattezza, si enuncia che i rescritti “riguardano una serie (pur limitata) di fattispecie ancora da accertarsi” (p. 35). A parte la parentesi significativa e indicativa - in effetti le fattispecie sono ben ‘limitate’, come non si poteva nascondere (vedi anche i riferimenti a p. 70 ss.) -, il ragionamento configura un’inammissibile manipolazione della nozione di astrattezza: piegata indebitamente, e artatamente, alle esigenze istruttorie del caso specifico, quando è indiscusso che la norma debba essere già in vigore prima dell’avvio della fase delle indagini. Ritorniamo su sentieri che abbiamo minutamente perlustrato nel nostro libro, cui rimandiamo⁴⁷: colpisce, peraltro, la caparbietà di riproporre argomentazioni giuridiche visibilmente arbitrarie.

Nella *Memoria* si persevera poi nella stramba teoria secondo la quale vanno recisamente separate e scisse la fase dell’indagine da quella dibattimentale: come se fossero del tutto autonome tra loro, al punto che nella prima si possono introdurre regole ‘eccezionali’, cioè irregolarità e anomalie che saranno poi compensate dalle garanzie del contraddittorio (p. 6). Anche al proposito abbiamo ampiamente dimostrato nel nostro libro come il procedimento penale non possa essere ripartito e disarticolato strabicamente⁴⁸: e la giurisprudenza italiana ed europea (da noi ampiamente allegata) lo conferma incontrovertibilmente e graniticamente, essendo acquisizione condivisa. Mentre quella canonica citata a conforto nella *Replica* a p. 38 ss. (riportata poi con molesta abbondanza di refusi: con il latino, evidentemente, non si ha consuetudine) e desunta dal richiamo in una pronuncia della Corte d’appello (non sia mai che i nostri attingano autonomamente alla giurisprudenza canonica) si rivela di scarsa pertinenza con quanto avvenuto nel giudizio vaticano *de quo*: non solo era stata invocata dalla medesima in relazione al diritto all’assistenza tecnica, ma è volta a delucidare un ben diverso concetto di ‘pienezza del contraddittorio’, da

⁴⁷ Cfr. G. BONI, M. GANARIN, A. TOMER, *Il «processo Becciu»*, cit., p. 46 ss.

⁴⁸ Cfr. G. BONI, M. GANARIN, A. TOMER, *Il «processo Becciu»*, cit., pp. 45-46 e 76-77.

calarsi poi nel contesto processuale al quale le sentenze si riferiscono, non assimilabile a quello vaticano ora sotto la lente. Diritto all'assistenza tecnica di cui peraltro, molto significativamente, tale collegio giudicava il ricorrente avrebbe dovuto fruire già "a partire dal momento in cui si è configurata la sua posizione di indagato"⁴⁹. La Corte d'appello, perciò, in quella pronuncia, non scindeva artificiosamente la fase investigativa da quella decisoria, ben consapevole dell'allignamento nel diritto divino dello *ius defensionis*, il quale non può essere misconosciuto a danno della persona dell'indagato. Sotto questo versante, pertanto, il rimando a tale sentenza da parte della *Memoria* si rivela ancora una volta un *boomerang*, minando ulteriormente la tenuta delle argomentazioni accampate.

Proprio a questo riguardo suscita forti perplessità quanto si osserva a p. 37:

"i Rescripta da un punto di vista formale hanno interpretato e adattato la normativa vigente (o rimosso un segreto), ma da un punto di vista sostanziale sono intervenuti prima che si arrivasse addirittura ad individuare coloro che sarebbero stati poi citati a giudizio".

Pare che si prospetti ancora un'improponibile distinzione, in Vaticano, tra la condizione giuridica dell'indagato e quella dell'imputato: segnatamente, l'indagato potrebbe tranquillamente e impunemente subire nel corso della fase investigativa le conseguenze di modifiche apportate alla legge processuale in vigore senza peraltro venirne a conoscenza. E infatti in seguito si assume seccamente che "il diritto di difesa, il giusto processo e quanto altro possa essere invocato si

⁴⁹ La sentenza della Corte d'appello vaticana era relativa a un ricorso proposto avverso un provvedimento di licenziamento emesso in applicazione di una delibera della Commissione disciplinare dello Stato della Città del Vaticano (cfr. CORTE D'APPELLO, Causa n. 86/2007 Ruolo Generale, 26 ottobre 2009, in C. VENTRELLA MANCINI, *La Corte d'Appello dello Stato della Città del Vaticano. Pluralità di funzioni e vocazione interordinamentale*, Cacucci Editore, Bari, 2020, pp. 593-600). Nella parte *Diritto* di quest'ultima decisione la Corte, nel pronunciarsi sul primo motivo di ricorso incentrato sull'asserita violazione dei "principi fondamentali dell'ordinamento, come peraltro confermati dall'espresso richiamo nelle fonti del diritto Vaticano, al posto privilegiato, del Codice di diritto canonico, tra le prescrizioni del quale si riconosce come fondamentale il diritto di difesa" (*ivi*, pp. 594-595), richiamava appunto la giurisprudenza della Rota Romana, per poi prendere atto della violazione di tale diritto: infatti, il ricorrente, nel caso di specie, "non ha avuto la assistenza di un difensore tecnico a partire dal momento in cui si è configurata la sua posizione di indagato" (*ivi*, p. 598).

concretizza nella pienezza del contraddittorio nel processo” (p. 39). Liberi i promotori di giustizia di patrocinare tesi altresì canonisticamente incongrue che sarebbero rigettate da qualunque giurista serio: vanno però avvertiti che chiudere gli occhi per non essere visti non è una strategia oculata, così come non si persuade nessuno della bontà di una tesi solo continuando a martellarla imperterritamente, fabbricando un fragile castello di carte esposto al vento impietoso della logica giuridica.

Nelle prime pagine della *Memoria* (pp. 3-4) si esordisce rammentando enfaticamente che nessun organo giurisdizionale straniero ha mai ritenuto che l’ordinamento vaticano si discosti dagli *standards internazionali*. Questo è indubbiamente vero: appunto “sino ad ora”. Del resto, nessuna corte si è pronunciata espressamente sui *rescripta*. Né la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale svizzero, né la Cassazione penale italiana nel 2021⁵⁰, né tantomeno la più recente pronuncia della Corte d’appello di Milano richiamata dalla *Replica*⁵¹: “una decisione importante” forse, ma non certo per il caso in esame, essendo ovvio come non abbia alcun rilievo che nella sentenza vaticana riconosciuta in tale occasione dal giudice italiano “risultava coinvolto anche qualcuno dei difensori degli odierni imputati” (p. 4), se quello stesso giudizio non aveva nulla a che fare con i suddetti rescritti (viceversa, laddove ciò dovesse accadere, questo aprirebbe la strada al vaglio della decisione italiana davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo, come si è già avuto modo di ricordare). D’altro canto, prima di quello ora in esame, mai nessun processo si era svolto in precedenza nello Stato della Città del Vaticano in maniera così giuridicamente claudicante: anzi, in passato si erano tenuti comportamenti ineccepibili da parte dei giudici vaticani, che costituiscono ancor oggi preziosi termini di paragone e dei quali infatti abbiamo tenuto abbondantemente conto nel nostro libro⁵². In esso si sono enumerate e analizzate tutte le

⁵⁰ Cfr. rispettivamente la sentenza del 24 novembre 2021 della CORTE DEI RECLAMI PENALI DEL TRIBUNALE PENALE FEDERALE SVIZZERO (consultabile *online* all’indirizzo https://bstger.weblaw.ch/files/20211124_RR_2021_144.pdf) e la sentenza n. 1396 della CASSAZIONE PENALE italiana, sez. III, 12 ottobre 2021 (ud. 12 ottobre 2021, dep. 14 gennaio 2022, consultabile *online* nella banca dati legale di Giuffrè Francis Lefebvre *DeJure*). Su entrambe, richiamate nella *Memoria*, ci siamo soffermati nel nostro volume.

⁵¹ Il riferimento è alla sentenza n. 302, ud. 17 settembre 2025, dep. 2 ottobre 2025, della CORTE D’APPELLO DI MILANO, sez. V penale, allegata alla *Memoria di replica* dell’Ufficio del promotore di giustizia vaticano (all. 1).

⁵² Rinviamo ancora a G. BONI, M. GANARIN, A. TOMER, *Il «processo Becciu»*, cit., pp. 82 ss., 197 ss.



gravi anomalie riscontrate nel ‘processo Becciu’, ponendole a confronto con i consolidati orientamenti della giurisprudenza vaticana anteriore, ma anche italiana, europea e internazionale.

E queste ultime sono state ‘chiamate in causa’ non certo, come si accusa nella *Memoria*, in quanto le reputiamo vincolanti in Vaticano. Per converso, lo si è fatto sia per avvalorare come sui contenuti basilari del giusto processo si sia coagulato e cementato oramai un consenso pressoché planetario e trasversale: ma anche per pronosticare come, se a questa sventurata vicenda processuale non si ponesse rimedio tempestivamente e in modo opportuno entro le mura leonine e pertanto finisse - come verosimilmente finirà (l’abbiamo doviziosamente dimostrato)⁵³ - al cospetto proprio di quei giudici (esterni ma non più aprioristicamente estranei: anche questo è stato vastamente documentato), essi non potranno che denunciare e ‘reprimere’ le predette anomalie. Con buona pace delle disquisizioni dell’Ufficio del promotore di giustizia: e tuttavia - di questo ci si deve dolere - con devastanti ripercussioni sullo Stato nato prettamente quale scudo della sovranità e dell’indipendenza della Santa Sede, e dunque a detimento della stessa.

6 - Dalle smagliature allo squarcio finale: l’abbaglio macroscopico nell’identificazione della giurisdizione vaticana

Numerosissime sono le considerazioni giuridiche che meriterebbero una confutazione in questa *Memoria*; ma rischieremmo di ripetere quanto abbiamo illustrato nel menzionato libro, che è stato, oltre che già più volte citato in letteratura⁵⁴, autorevolmente recensito con piena condivisione e generoso apprezzamento⁵⁵, nonché recentemente tradotto

⁵³ Cfr. G. BONI, M. GANARIN, A. TOMER, *Il «processo Becciu»*, cit., p. 167 ss.

⁵⁴ Malgrado si tratti di scritti pubblicati di recente, oltre alle numerose menzioni nel saggio di A. VIANA citato *supra*, e in altri articoli, si veda, per esempio, l’attenzione che riservano al nostro parere i volumi di M. CARNÌ, *Il diritto vaticano. Profili sistematici e percorsi evolutivi*, I, Primordia Civitatis e funzione legislativa, Cacucci Editore, Bari, 2024, pp. 149-150; e di D. DURISOTTO, *Stato della Città del Vaticano. Evoluzione e riforme dell’ordinamento*, Giappichelli, Torino, 2025, p. 119 ss.

⁵⁵ Cfr., da ultimo, la recensione di M. GAS-AIXENDRI, in *Ius Ecclesiae*, XXXVII (2025), pp. 711-715, nella quale anche si afferma: “È importante sottolineare, tuttavia, che il testo non va interpretato come un appoggio a favore di una delle parti nel processo. Piuttosto, esso si configura come un tentativo di ricercare la giustizia

e pubblicato in inglese per l'interesse dei giuristi americani⁵⁶: il quale pure i promotori tacciano di essere “dottrina isolata” (p. 19).

Qui potremmo solo aggiungere qualche appunto divertente (ma, in verità, si deve ridere o piangere?) sulle ‘sviste’ in cui incorrono di frequente i promotori di giustizia che si avventurano temerariamente in terreni a loro alieni. Potremmo così sottolineare aiosa il caos - invero già smascherato - che regna circa i rapporti tra Santa Sede/Chiesa cattolica e Stato della Città del Vaticano, ovvero tra ordinamento canonico e ordinamento statuale. Ad esempio, lascia sbigottiti scoprire che non si ha cognizione del ruolo e della mansione svolta dagli imputati, alcuni dei quali, per la loro dignità e loro malgrado, sotto i riflettori da anni. Eppure si legge: “nel momento in cui si era venuti a conoscenza di fenomeni di possibile peculato, corruzione e riciclaggio astrattamente suscettibili di coinvolgere i titolari delle cariche più alte dello Stato” (p. 36). Dello Stato? Ma a chi si fa allusione? Al sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato? Inquadrarlo *tout court* come una delle ‘cariche più alte dello Stato’, s’intende vaticano, pare quanto meno avventato⁵⁷.

O potremmo dilettarci a sciorinare alcuni fraseggi coloriti e quanto mai emblematici che pullulano nella *Memoria*, come quando si eccepisce che gli appellanti vorrebbero imporre al legislatore vaticano il rispetto di principi di civiltà giuridica “in forza non si sa di quale dogma” (p. 3): perifrasi enfatica di chi invero, per invincibile *fatuitas* (termine questo, invece, tralaticiamente canonistico), non sospetta neppure quale materia incandescente vada a toccare. Ma tedia altresì il riferimento agli atti del romano pontefice “di natura canonistica” (p. 14): ci si riferisce ad atti normativi *canonici* o a speculazioni *canonistiche* del successore di Pietro?

all'interno della Chiesa, in ossequio ai principi del diritto canonico e al rispetto dei processi equi. Tale orientamento rispecchia il percorso accademico e scientifico dell'autorevole canonista, che, seguendo l'esempio del suo maestro Giuseppe Dalla Torre, ha sempre posto al centro della propria riflessione la tutela della giustizia e il corretto esercizio del potere ecclesiastico. In questa prospettiva, l'opera si pone come contributo rigoroso e imparziale alla comprensione dei meccanismi giuridici vaticani, mirando a garantire l'integrità del processo e la difesa dei diritti fondamentali dei soggetti coinvolti". Il volume viene richiamato anche dalla recensione, pur di per sé incentrata su un nostro diverso libro, di B.T. AUSTIN, in *Studia canonica*, LIX (2025), pp. 257-258.

⁵⁶ Cfr. G. BONI, M. GANARIN, A. TOMER, *The Catholic Church and Vatican City State: Due Process on Trial*, translated by B.T. AUSTIN, Wilson & Lafleur, Chambly, 2026.

⁵⁷ Semmai esercitasse funzioni nello Stato le dispiegherebbe unicamente in quanto soggetto canonico, qualifica assolutamente predominante e assorbente.



Dubitiamo che si colga la differenza, malgrado la sua banalità a occhi esperti. Così come non si pongono questioni a utilizzare locuzioni un poco sgradevoli all'orecchio dei cultori dello *ius Ecclesiae*, e che pure punteggiano la *Memoria*: ‘Codice canonico’, ‘rescritti vaticani’ (sui quali in particolare, a pp. 26-27, ci si esibisce in una sottile dissertazione di cui, lo confessiamo, ci è totalmente sconosciuta la fonte: brutto segno), ‘rescritti canonici’, ecc. Con riguardo proprio a questi ultimi apprendiamo che sono regolati dagli “artt. 59 ss. del Codice canonico” (p. 26), dizione riprodotta ancora nelle pagine seguenti (p. 32): un ricorrente lapsus, si sa, di studenti sprovveduti, ma in questo contesto non scusabile⁵⁸. E qui ci fermiamo: d’altro canto, a che pro questa

⁵⁸ E, in effetti, tutte le volte che l’Ufficio si cimenta con il diritto canonico, palesa evidenti carenze. Così, a titolo di esempio, al fine di confutare le argomentazioni addotte dalle difese, a p. 56 della *Memoria* si offre un’interpretazione decisamente forzata di una disposizione del Codice di Diritto Canonico sulla quale si è sperimentata un’amplissima dottrina: il can. 1598. Significativa, a questo proposito, è l’affermazione secondo la quale, con riferimento alla pubblicazione degli atti di cui al predetto canone, essa dovrebbe essere ristretta soltanto al “materiale acquisito”, cioè a quello “depositato in cancelleria”: con l’esclusione, perciò, di “tutti quegli atti ritenuti irrilevanti che il Promotore di Giustizia e/o il Giudice istruttore hanno la facoltà di non depositare e/o [...] anche di escludere dal procedimento in fase istruttoria”. Non si può tuttavia fare a meno di rimarcare, limitandoci a citare uno dei manuali più autorevoli, come la pubblicazione degli atti consista nella “messa a disposizione delle parti di *tutto quanto* si è raccolto nell’istruttoria in modo che abbiano conoscenza e informazione di ciò che sarà l’unica base legittima della decisione (che deve essere fondata negli atti e nelle prove)” (M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 7^a ed., Ediurcla, Roma, 2020, p. 561: il corsivo è aggiunto). Come noto, inoltre, la prescrizione codiciale prevede un’eccezione, che però soggiace a condizioni rigorosissime, volte a delimitare il ‘margini di manovra’ dell’autorità giudiziaria: infatti, ‘nelle cause che riguardano il bene pubblico il giudice, per evitare pericoli gravissimi, può decidere, garantendo tuttavia sempre ed integralmente il diritto alla difesa, che qualche atto non sia fatto conoscere a nessuno’; se ciò vale certamente, in primo luogo, per gli atti che rilevano nella decisione finale, in realtà lo stesso deve dirsi anche per gli atti che possono non rilevare nella decisione medesima, i quali di conseguenza non possono essere incondizionatamente secretati in violazione della legislazione in vigore. Basti qui ricordare le parole pronunciate al proposito con decisione da San GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana del 26 gennaio 1989*, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXXI (1989), p. 924: “Il medesimo canone prevede pure una possibile eccezione: nelle cause che riguardano il bene pubblico, il giudice può disporre, per evitare pericoli gravissimi, che qualche atto non sia fatto conoscere a nessuno, garantendo, tuttavia, sempre ed integralmente il diritto alla difesa. /Riguardo alla menzionata possibile eccezione, è doveroso osservare che sarebbe uno stravolgimento della norma, nonché un grave



rassegna di svarioni giuridici? I quali, stonando spiacevolmente in un atto della magistratura vaticana, inducono ancora una volta unicamente a interrogarsi sul livello di idoneità tecnica irrinunciabile.

Ma non ci si può esimere, in chiusura, dall'additare il più imbarazzante degli abbagli in cui inciampano i promotori di giustizia: questo sì davvero allarmante per la sorte della giurisdizione vaticana. Essi intendono replicare ad alcune considerazioni ascritte alla difesa di Becciu - che, invero, da noi interpellata, smentisce (?!) -, sul dettaglio delle quali non entriamo perché, del tutto volutamente, non ci è noto, avendo programmaticamente deciso di non occuparci del merito delle accuse ma solo del rispetto del giusto processo: in linea, del resto, con la nostra posizione di dottrina interessata unicamente all'appropriata amministrazione della giustizia nello Stato eretto con il Trattato lateranense. Considerazioni, peraltro, va appuntato, tutt'altro che peregrine e assurde, a chiunque appartengano: e che si spera siano state a tempo debito prese in esame. Anzi, sarebbe sconvolgente che anzitutto il Tribunale vaticano non si fosse posto preliminarmente, *in limine*, la questione nodale della propria competenza a giudicare di eventuali reati commessi dall'ex sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato nell'esercizio delle sue funzioni, con riferimento alle incriminazioni che gli erano addossate. Una competenza non affatto generale ma circoscritta ad alcuni soggetti canonici e a talune fattispecie (rinviamo per una minuziosa descrizione ai nostri articoli), che è stata affidata agli organi di giustizia dello Stato da precise leggi pontificie⁵⁹, ma che prima delle stesse non possedevano, non potendo addentrarsi in nessun modo entro l'ordinamento canonico: dunque, il Tribunale avrebbe dovuto

errore d'interpretazione, se si facesse della eccezione la norma generale. Bisogna perciò attenersi fedelmente ai limiti indicati dal canone”.

⁵⁹ Cfr. **BENEDETTO XVI**, *Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario*, 30 dicembre 2010, in *Acta Apostolicae Sedis*, CIII (2011), pp. 7-8; **FRANCESCO**, *Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» sulla giurisdizione degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano in materia penale*, 11 luglio 2013, *ivi*, CV (2013), pp. 651-653; **ID.**, *Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa*, 8 agosto 2013, *ivi*, pp. 811-813; **ID.**, *Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» sulla tutela dei minori e delle persone vulnerabili*, 26 marzo 2019, *ivi*, CXI (2019), pp. 485-487; **ID.**, *Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano*, 19 maggio 2020, *ivi*, CXII (2020), pp. 487-489.



previamente verificare se si rientrasse o non nelle ipotesi per le quali il papa, a decorrere da una certa data, gli aveva accordato il potere di giudicare, oppure se dovesse obbligatoriamente ritirarsi entro la cinta delle sue spettanze, dichiarando il difetto di giurisdizione. Auspichiamo che quest'ultimo si sia posto il problema - con riferimento alla collocazione cronologica dei presunti illeciti addebitati agli imputati - e lo abbia affrontato con quella cognizione di causa che, per contro, scarseggia nell'Ufficio del promotore di giustizia.

Nella *Memoria*, riferendosi in particolare ai *Motu Proprio* del 30 dicembre 2010 di Benedetto XVI *La Sede Apostolica (per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario)* e dell'11 luglio 2013 di Francesco *Ai nostri tempi (sulla giurisdizione degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano in materia penale)*, si riporta come sia stato sostenuto che essi

“avrebbero introdotto fattispecie di diritto canonico e avrebbero attribuito agli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano il potere di giudicare Dicasteri e i loro officiali per fattispecie canoniche e, conseguentemente, disposto che gli appartenenti alla Curia Romana, pur risiedendo nello Stato, prima della riforma non sarebbero stati soggetti alla legislazione penale” (p. 82).

I promotori ribattono quindi:

“non è chiaro a cosa alluda esattamente la difesa se si considera che a S.E.R. BECCIU è stato contestato il reato di peculato di cui all'art. 168 c.p. che, sebbene modificato dall'art. 13 della L. 11-7-2013, n. IX, è sempre stato presente nell'ordinamento vaticano, per fatti avvenuti all'interno dello Stato, come fattispecie che punisce il pubblico ufficiale che sottrae o distrae denaro o altra cosa mobile. Sotto questo profilo, giova osservare che, a differenza di altri Dicasteri, la Segreteria di Stato ha sempre avuto sede nel territorio dello Stato” (*ivi*).

Non sussisterebbe dunque, a parere dei promotori, un problema di giurisdizione, il quale “non si comprende come potrebbe essere posto tenuto conto che l'ipotesi di reato contestata è rappresentata da una distrazione di fondi della Segreteria di Stato da un ufficiale che, all'epoca dei fatti, non era immune da alcuna giurisdizione”:

“Premesso che anche gli eminentissimi Cardinali e gli Eccellenzissimi Vescovi sono sottoposti alla giurisdizione di questo Stato, all'epoca dei fatti, Angelo BECCIU era Vescovo e ma (*sic*) non godeva, in quanto tale, di alcuna prerogativa per la quale, per fatti



avvenuti all'interno del territorio statale, egli potesse essere sottratto alla giurisdizione dello Stato individuata come dall'abrogato art. 23 dell'Ordinamento Giudiziario del 1987, ed all'abrogato art. 24 dell'Ordinamento Giudiziario del 2020, e dall'art. 6, comma 4, dell'Ordinamento Giudiziario come modificato nel 2021 e dall'Atto Pontificio del 19-6-2021 che si allega” (*ivi*)⁶⁰.

Pertanto, si incalza, “La novella del 2013 non ha mutato gli elementi costitutivi della condotta e, all'epoca, Angelo BECCIU non godeva di alcun privilegio particolare” (*ivi*).

Sorvoliamo sul linguaggio inappropriato e sulla ricostruzione approssimativa - se gli estensori avessero voglia di approfondire la materia, noi abbiamo scritto più di chiunque altro al riguardo e mai siamo stati contraddetti⁶¹ -: nella sostanza, l'Ufficio del promotore di giustizia pare incredibilmente ignorare come vari *Motu Proprio* pontifici che si sono susseguiti a partire da quello citato del 2010 non solo abbiano disposto l'applicazione di parte della legislazione penale vaticana a vari soggetti canonici (quindi non si tratta, a rigore, di “fattispecie canoniche”, ma di fattispecie vaticane ‘canonizzate’), ma abbiano altresì ‘delegato’ o comunque ‘abilitato’ gli organismi giudiziari dello Stato a esercitare la giurisdizione nei confronti dei suddetti. Infatti, in caso contrario e in

⁶⁰ Nel passaggio della *Memoria* riprodotto nel testo viene data una lettura fuorviante delle disposizioni vaticane oggetto di richiamo, trascurando completamente il rapporto di alterità tra Santa Sede e Stato della Città del Vaticano. Comunque sia, ricordiamo che l'art. 23 della legge 21 novembre 1987, n. CXIX, con la quale si approvava l'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano - in *Acta Apostolicae Sedis Suppl.*, LVIII (1987), pp. 45-50 -, prevedeva che “La corte di cassazione è sola competente a giudicare, previo assenso del Sommo Pontefice, gli Eminentissimi Cardinali e gli Eccellenissimi Vescovi nelle cause penali, fuori dei casi previsti dal canone 1405 par. 1 del *Codex iuris canonici*”. L'art. 24 (dal titolo *Riserva di competenza*) della legge 16 marzo 2020, n. CCCLI sull'ordinamento giudiziario aveva ripreso la legislazione previgente, ma poi la norma è stata abrogata dal *Motu Proprio* del 30 aprile 2021, che ha aggiunto all'art. 6 della stessa legge n. CCCLI un nuovo comma, il quarto, che recita: “Nelle cause che riguardino gli Eminentissimi Cardinali e gli Eccellenissimi Vescovi, fuori dei casi previsti dal can. 1405 § 1, il tribunale giudica previo assenso del Sommo Pontefice”. Ci siamo soffermati sulla portata e gli effetti di tale modifica in **G. BONI, M. GANARIN, A. TOMER**, *Il «processo Becciu»*, cit., in particolare pp. 49-50 e pp. 138-139.

⁶¹ Cfr., per tutti, **G. BONI**, *Il diritto penale della Città del Vaticano*, cit., specialmente p. 59 ss.; **EAD.**, *Sulle recenti leggi penali vaticane e sulla loro «canonizzazione»*, in *Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*, a cura di N. MARCHEI, D. MILANI, J. PASQUALI CERIOLI, il Mulino, Bologna, 2014, pp. 223-253.

assenza di tali provvedimenti normativi, decisamente innovativi se non addirittura eversivi delle passate architetture interordinamentali, tali organismi non avrebbero avuto alcuna giurisdizione. Visto che l'autocitazione è poco elegante, e atteso che noi stessi ci siamo formati sul magistero del Professor Dalla Torre, val la pena riportare alcune sue parole chiarissime, scritte in concomitanza della ‘contaminazione’ tra i due ordinamenti inaugurata dai pontefici proprio in quegli anni. L’illustre Autore, compianto presidente del Tribunale vaticano, anzitutto premetteva:

“questo Stato non ha poteri imperativi sulla Santa Sede (e più in generale sulla Chiesa); poteri che, tra l’altro, se fossero sussistenti rappresenterebbero antistoriche pretese neo-giurisdizionaliste. Non è un caso che la giurisprudenza e la prassi degli organi giudiziari vaticani sono sempre state costanti nell’affermare la carenza di giurisdizione nei confronti di enti o istituzioni appartenenti all’ordinamento canonico, *ancorché situati sul territorio vaticano*”⁶² (corsivo aggiunto).

Per poi così chiosare l’inedita novità normativa successivamente intervenuta:

«con il *motu proprio* “*La Sede Apostolica*”, del 30 dicembre 2010, Benedetto XVI ha delegato “i competenti Organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano ad esercitare la giurisdizione penale anche nei confronti dei Dicasteri della Curia Romana e di tutti gli Organismi ed Enti dipendenti dalla Santa Sede”, seppure limitatamente alle ipotesi delittuose di cui alla legge vaticana 30 dicembre 2010, n. CXXVII, riguardante appunto la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio di proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo»⁶³.

Come è stato da un altro Autore efficacemente riassunto in un’accurata monografia proprio incentrata su questi (invero clamorosi) cambiamenti legislativi per descrivere la situazione esistente prima dei medesimi,

“particularità dello SCV [...] consiste nel fatto che molti enti della Curia Romana risiedono nell’ambito del territorio vaticano. Tali enti, in quanto espressione della Santa Sede, sono organi sovrani e non sono dunque in linea di principio sottoposti all’ordinamento

⁶² G. DALLA TORRE, *Aspetti della Giustizia Vaticana*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 18 del 2023, p. 6.

⁶³ G. DALLA TORRE, *Aspetti della Giustizia Vaticana*, cit., p. 18.



dello SCV, posto che essi sono parte di quell'insieme (la Santa Sede in senso lato) che coadiuva il Romano Pontefice nell'esercizio della sovranità su di esso e che è direttamente disciplinato dal diritto canonico. Questo implica che le norme giuridiche prodotte dalle fonti di diritto vaticano non possono *ex se* trovare applicazione nei confronti delle articolazioni della Curia Romana situate all'interno delle mura leonine. Si tratta infatti di enti estranei allo Stato che appartengono ad un soggetto dotato di una propria sovranità e ad un ordinamento (quello canonico) sovraordinato rispetto al diritto vaticano”⁶⁴.

Quel *Motu Proprio*, sul cui solco altri sono seguiti, tracciò pertanto una drastica cesura rispetto alla precedente totale esenzione e impermeabilità dell'ordinamento canonico da parte della giurisdizione statuale. Lo sapeva benissimo Giuseppe Dalla Torre: come dimostrano solarmente le numerose sentenze del Tribunale vaticano da lui presieduto e da noi passate meticolosamente in rassegna per la loro estrema perspicuità⁶⁵, nelle quali ci si curava di tradurre la sempre vigile e solerte precauzione dei giudici di mai oltrepassare quella soglia che la giurisdizione statuale non poteva valicare⁶⁶.

⁶⁴ P. GALLO, *Rapporti tra diritto canonico, diritto vaticano e Curia romana. Le recenti riforme adottate dalla Santa Sede in materia penale ed economico-finanziaria*, Gregorian & Biblical Press, Roma, 2020, p. 84.

⁶⁵ Ce ne siamo occupati, con ampie citazioni giurisprudenziali, in G. BONI, *I rapporti tra ordinamento giuridico vaticano*, cit., specialmente p. 57 ss.

⁶⁶ Si consideri, a titolo esemplificativo, TRIBUNALE, Sentenza 23 giugno 2018 (*dec.*) - 29 settembre 2018 (*dep.*), N. 12/18 Reg. Gen. Pen. - G. Dalla Torre (*Presidente*), V. Marano (*Giudice*), C. Bonzano (*Giudice Estensore*), (*Promotore di giustizia, concl. conformi*), *** (*Imputato*), in *Annali di diritto vaticano 2020*, a cura di G. DALLA TORRE, G.P. MILANO, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2020, pp. 141-162. Nel caso di specie, l'imputato fu condannato per il reato di pedopornografia di cui all'art. 10, terzo comma, della legge vaticana 11 luglio 2013, n. VIII (*Norme complementari in materia penale*) - in *Acta Apostolicae Sedis Suppl.*, LXXXIV (2013), pp. 77-108 - per “Fatti commessi nello Stato della Città del Vaticano e all'estero, tra il 2016 e il 2017” (*ivi*, p. 142). In via preliminare (cfr. il punto n. 9 della prima parte della decisione, dal titolo *Svolgimento del processo*), il collegio giudicante riporta un passaggio saliente della sentenza di rinvio a giudizio, la quale “fa espresso richiamo a dati normativi insuperabili, la cui corretta applicazione impone - anche a giudizio di questo Tribunale - di ritenere certamente radicata in capo agli Organi giudiziari di questo Stato la competenza ad accertare e, se del caso, punire i fatti oggetto di impugnazione” (*ivi*, pp. 145-146). In particolare, “come correttamente affermato dal Giudice Istruttore, «la Lettera Apostolica in forma di ‘Motu Proprio’ del Sommo Pontefice Francesco, dell’11 luglio 2013, dichiara la competenza degli Organi giudiziari di questo Stato per vari reati, fra cui quelli previsti e puniti dalla legge n. VIII dell’11 luglio



Quindi, ciò che prima non era, venne poscia - per motivi e con modalità tecniche che non è qui il caso di scandagliare - stabilito dalla suprema autorità legislativa, e susseguentemente dilatato. Altrimenti, se la logica comune, prima ancora di quella giuridica, non è un'illusione, quale sarebbe stata la ragione sottesa all'emanazione di questi atti pontifici (davvero dirompenti), se gli organismi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano avessero avuto già in precedenza competenza a giudicare i 'pubblici ufficiali' della Segreteria di Stato unicamente in forza della circostanza che il reato fosse stato commesso nel territorio dello Stato della Città del Vaticano? In realtà, anteriormente ai suddetti *Motu Proprio* i tribunali dello Stato non potevano affatto giudicare i 'pubblici ufficiali della Santa Sede' per gli atti *iure imperii*, anche se compiuti nel territorio dello Stato⁶⁷, così investendo e violando

*2013, commessi, anche al di fuori del territorio dello Stato, ma nell'esercizio delle loro funzioni, dalle persone indicate nel punto 3 dello stesso atto normativo. Fra questi rientrano i pubblici ufficiali, ai sensi dell'art. 207 c.p., come modificato dall'art. 21 della legge n. IX dell'11 luglio 2013, e il personale di ruolo diplomatico della Santa Sede. Pertanto, sia quando prestava servizio presso la Segreteria di Stato, sia quando è stato assegnato quale Consigliere di Nunziatura, alla sede di *** *** rivestiva la qualifica di pubblico ufficiale, con la conseguente sottoposizione alle previsioni normative di cui alla citata legge n. VIII, anche se i reati contestati non sono stati commessi sul territorio vaticano» (testualmente, pag. 17 sentenza di rinvio a giudizio)» (ivi, p. 146).*

⁶⁷ Cfr. G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto vaticano*, 2^a ed., Giappichelli, Torino, 2020, pp. 188-189: «Dal punto di vista soggettivo, i provvedimenti pontifici di canonizzazione della legge vaticana, e di estensione della giurisdizione vaticana, hanno una loro *ratio* nel fatto di poter perseguire soggetti che, pur avendo commesso un crimine nel territorio vaticano, non sarebbero perseguiti dal giudice dello Stato. Ciò in quanto sarebbero immuni in ragione delle funzioni pubblicistiche da loro esercitate nell'ambito della Santa Sede. In altre parole, l'immunità in questione discenderebbe dal loro agire *jure imperii*. Non a caso il *motu proprio* "Ai nostri tempi", all'art. 3, si premura di precisare che ai fini della legge penale vaticana sono equiparati ai "pubblici ufficiali" una serie di soggetti investiti dalla Santa Sede di funzioni a essa riferibili, e nel precedente art. 1, lett. b) viene puntualizzato che la perseguitabilità è condizionata al fatto che il reato sia stato da loro commesso "nell'esercizio delle loro funzioni". /In sostanza chi è equiparato al "pubblico ufficiale", qualora dovesse tenere una condotta tra quelle penalmente rilevanti, dovrebbe essere perseguito dalla giustizia vaticana in base alla legge vaticana a diverso titolo: in via immediata e diretta per il diritto vaticano, se il fatto è commesso sul territorio dello Stato ma al di fuori delle funzioni pubbliche di cui è investito; in via di canonizzazione e grazie alla delega di giurisdizione, nel caso in cui il fatto fosse commesso nell'esercizio di attività *jure imperii*, che di per sé comporterebbero l'immunità rispetto alla giurisdizione statale». In termini analoghi, si veda ID., *Il diritto penale vaticano tra antico e nuovo*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XL (2014), pp. 458-459. Cfr. altresì P.A. BONNET, *Lo spirito del diritto penale vaticano*, in *Annali di diritto*



Stato, Chiese e pluralismo confessionale

l’immunità nascente dall’essere, tali persone ed enti canonici, espressioni della sovranità della Sede Apostolica medesima⁶⁸. Quei *Motu Proprio* hanno perciò segnato uno spartiacque epocale. In particolare, il *Motu Proprio Ai nostri tempi* di papa Francesco dell’11 luglio 2013 prevede la categoria dei “pubblici ufficiali” (n. 3) i quali sono sottoposti alle leggi penali oggetto di ‘canonizzazione’, da parte del legislatore supremo della Chiesa, pur sempre nel rispetto dei principi che strutturano il sistema penale canonico (e, parimenti, anche per mezzo di una lettura ‘canonicamente informata’, quello dello Stato vaticano)⁶⁹. Non sembra, infatti, possibile disattendere in materia penale un vero e proprio caposaldo della civiltà giuridica, ossia il principio di irretroattività, atteso che i provvedimenti pontifici succedutisi dal 2010, oltre ad aver determinato l’estensione della giurisdizione degli organi di giustizia statuali, hanno inciso in misura significativa sull’ordinamento canonico

vaticano 2016, a cura di G. DALLA TORRE, P.A. BONNET, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2016, p. 53: “Più specialmente con i ricordati provvedimenti pontifici talune importanti normative penali vaticane hanno avuto efficacia giuridica - anche se in riferimento solo a taluni organismi e a determinate persone - in ambiti territoriali per i quali altrimenti non la avrebbero avuta, non soltanto contigui allo Stato, come per lo più è il caso dei reati commessi nell’esercizio delle funzioni curiali romane, ma anche in zone molto lontane come può accadere in connessione con la perpetrazione di fattispecie criminose poste in essere da diplomatici della Santa Sede nell’attuazione delle loro mansioni”. Su quest’ultimo profilo si rinvia alla ricostruzione e alle riflessioni di P. CAVANA, *Osservazioni sulla giurisdizione ultraterritoriale dei giudici vaticani in materia penale*, in *Diritto e religioni*, XVII (2022), 2, p. 206 ss.

⁶⁸ Va ricordato, d’altronde, che la Segreteria di Stato è riconducibile alla Santa Sede (o Sede Apostolica) in senso lato, come espressamente prevede il can. 361 del *Codex Iuris Canonici*, mentre la Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* sulla Curia romana e il suo servizio alla Chiesa e al mondo del 19 marzo 2022 - in *Acta Apostolicae Sedis*, XIV (2022), pp. 375-455 - definisce la struttura interna e le competenze di tale istituzione curiale (artt. 44-52). Da ultimo, a riprova che non si deve confondere la Santa Sede con lo Stato della Città del Vaticano e, di conseguenza, i rispettivi ordinamenti giuridici, il secondo comma dell’art. 2 della vigente *legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano* sancisce che “Lo Stato e il suo ordinamento sono distinti dalla Curia Romana e dalle altre Istituzioni della Santa Sede”: nonostante il sommo pontefice eserciti, mediante la Segreteria di Stato, “La rappresentanza dello Stato della Città del Vaticano nei rapporti con gli Stati e con altri soggetti di diritto internazionale, nelle relazioni diplomatiche e per la conclusione dei trattati” (art. 6, primo comma).

⁶⁹ Cfr. i cann. 9, 212 § 3, 1313 §§ 1-2 e 1321 § 2 del Codice di Diritto Canonico. Sull’argomento rimandiamo alle considerazioni che abbiamo sviluppato in G. BONI, M. GANARIN, A. TOMER, *La lesione dei principi di legalità penale e del giusto processo nell’ordinamento canonico. Quali ripercussioni giuridiche nel diritto italiano?*, Bologna University Press, Bologna, 2025, p. 6 ss.

sul piano del diritto penale sostanziale. Tale garanzia peraltro non è stata trascurata nella giurisprudenza del Tribunale vaticano, come si desume dalla sentenza pronunciata sul ‘caso Vatileaks 2’ nella quale, relativamente alla responsabilità penale degli imputati, viene data

«una puntualizzazione per quanto attiene il *tempo* nel quale si sono realizzati i fatti *attribuibili* in questo processo agli imputati. Principio fondamentale a questo riguardo è il divieto di retroattività sancito [...] dal primo e dal terzo comma dell’art. 2 c.p.: “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato... Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori siano diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli all’imputato”. /Poiché quelli ascritti agli imputati sono reati introdotti (art. 116 bis c.p.) o previsti e puniti in quanto il dettato normativo è stato “integralmente sostituito” (art. 248 c.p.), corrispettivamente, dagli artt. 10 e 25 della L. 11 luglio 2013, n. IX [...], i fatti contestabili agli imputati sono quelli posti in essere dal 1º settembre 2013, giorno di entrata in vigore della medesima legge»⁷⁰.

Nei riguardi dei soggetti equiparati ai ‘pubblici ufficiali’ della Santa Sede, quindi, non troverebbero applicazione retroattivamente le leggi penali ‘canonizzate’; e questo dovrebbe valere anche nell’ipotesi in cui il legislatore vaticano abbia apportato, in un momento successivo, modifiche a queste ultime, fermo restando il principio del *favor rei*⁷¹.

La *Memoria* dell’Ufficio del promotore di giustizia incorre pertanto in un errore madornale proprio *in fundo*: un epilogo tutt’altro che *dulcis*, ma oltremodo illuminante. Anzi, tale granchio colossale in ordine alla giurisdizione vaticana è la definitiva prova del nove di come la situazione sia oramai quasi surreale: sembrando davvero impensabile

⁷⁰ TRIBUNALE, sentenza 7 luglio 2016, proc. pen. Prot. N. 71/15 Reg. Gen. Pen.; G. Dalla Torre (Presidente), P.A. Bonnet (Estensore), P. Papanti-Pelletier; impp. L.A. Vallejo Balda, F.I. Chaouqui, N. Maio, E. Fittipaldi, G. Nuzzi, cit., p. 155 (*In fatto e in diritto*, n. 45).

⁷¹ Al riguardo, osserva P. GALLO, *Rapporti tra diritto canonico, diritto vaticano e Curia romana. Le recenti riforme adottate dalla Santa Sede in materia penale ed economico-finanziaria*, cit., p. 128: “il rinvio operato alla legge vaticana, dal punto 1 del *motu proprio*, è da intendersi come un rinvio mobile o dinamico, che fa salvi al tempo stesso i principi generali che governano la successione delle leggi penali nel tempo, ispirati al c.d. *favor rei*”. L’Autore richiama, nella nota 92, l’art. 2 del codice penale applicato in Vaticano, che codifica il principio di legalità penale e quello del *favor rei*.

che si possa tollerare una tale mancanza di dominio delle basi stesse del potere giudiziario in chi quel potere è chiamato a esercitare.



Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](#)